

697

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	138
Missioni vevoli nella seduta del 27 ottobre 2005	3	(Sezione 1 – Iniziative per garantire ulteriori finanziamenti e per accelerare i tempi della ricostruzione in Molise, a seguito del sisma del 2002)	138
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	(Sezione 2 – Cessione da parte delle banche ad altre società di crediti non pagati)	139
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	4	(Sezione 3 – Iniziative per finanziare un piano straordinario per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle infrastrutture in Puglia)	139
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 4 – Episodi di intolleranza nei confronti della religione cattolica)	140
Disegno di legge di conversione n. 6063	6	(Sezione 5 – Misure per prevenire manifestazioni di violenza e intolleranza religiosa e politica)	141
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	6		
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	9		
(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	13		
(Sezione 4 – Proposta emendativa riferita all'articolo unico)	34		
(Sezione 5 – Ordini del giorno)	42		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Misure per garantire organici e servizi adeguati dei vigili del fuoco, in previsione delle olimpiadi invernali di Torino)	141	(Sezione 8 – Iniziative volte all'introduzione di norme attuative della disciplina legislativa a tutela dei celiaci).....	142
(Sezione 7 – Iniziative per garantire la sicurezza nella città di Firenze).....	142	Proposte di legge nn. 411-3229-3344	144
		(Sezione 1 – Questione pregiudiziale)	144
		(Sezione 2 – Questione sospensiva)	145

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 27 ottobre 2005.**

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Calzolaio, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Galati, Gentiloni Silveri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Brugger, Caligiuri, Calzolaio, Cannella, Carrara, Cicu, Colucci, Gianfranco Conte, Contento, Cordoni, Cusumano, D'Alia, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, Delmastro Delle Vedove, Deodato, Di Virgilio, Dozzo, Giuseppe Drago, Fini, Fiori, Foti, Fragalà, Galati, Galvagno, Gentiloni Silveri, Giordano,

Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landolfi, Mantovano, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Motta, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Romani, Romano, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tuccillo, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

**Trasmissione dal ministro
delle comunicazioni.**

Il ministro delle comunicazioni, con lettere del 19 e 20 ottobre 2005, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CAPITELLI n. 9/4645/26, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 febbraio 2004, concernente la programmazione specificamente volta al pubblico dei minori, e DI GIOIA ed altri n. 9/4645/173, accolto dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, riguardante la cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea per lo sviluppo delle reti digitali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmessi alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

**Trasmissione dal ministro
delle politiche agricole e forestali.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 19 ottobre 2005, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea CAPARINI n. 9/5671/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 aprile 2005, concernente interventi a sostegno del reddito degli agricoltori operanti nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

**Trasmissione dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono stati autorizzati:

la variazione del progetto di rifacimento dell'impianto elettrico della chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio (Roma), finanziato con il contributo assegnato alla relativa parrocchia, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

la variazione del progetto di restauro del campanile della chiesa di San Giorgio Maggiore (Venezia), finanziato con il contributo assegnato alla comunità dei Padri Benedettini dell'Abbazia di San Giorgio Maggiore, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal comune di Atri (Teramo) sul contributo assegnato per i lavori di restauro e consolidamento di Palazzo ducale Acquaviva, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 1999;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla parrocchia di San Lorenzo Martire in San Lorenzo Maggiore (Benevento) sul contributo assegnato per i lavori di consolidamento e di restauro della chiesa di San Lorenzo Martire, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2002;

l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dalla parrocchia di San Nicola Vescovo in Aradeo (Lecce) sul contributo assegnato per i lavori di risanamento e recupero del campanile, in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2003.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio) ed alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 21 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 febbraio 2002, n. 88, recante l'istituzione del Fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI o ad altra società da essa derivante (555).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XI Commissione permanente (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 16 novembre 2005. La richiesta è inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 9 novembre 2005.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, e dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (**556**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 dicembre 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182, RECANTE INTERVENTI
URGENTI IN AGRICOLTURA E PER GLI ORGANISMI PUBBLICI
DEL SETTORE, NONCHÉ PER CONTRASTARE ANDAMENTI ANO-
MALI DEI PREZZI NELLE FILIERE AGROALIMENTARI (A.C. 6063)**

(A.C. 6063 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Interventi urgenti nel settore vitivinicolo).

1. Ai produttori di uva da vino che conferiscono ai trasformatori il prodotto in attuazione di accordi con essi, sottoscritti dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Presidente della Giunta regionale interessata, si applica il regola-

mento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi di cui al comma 1, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri, limiti e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 1 e 2, limitatamente all'anno 2005.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, nella misura massima di 80,4 milioni di euro per il comma 1 e di 9,6 milioni di euro per il comma 2, per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro ».

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

1. Sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi. Gli esiti di tale attività istruttoria sono utilizzabili anche ai fini della programmazione della revisione degli studi di settore prevista dall'articolo 1, comma 399, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ART. 3.

(Attuazione della politica agricola comune).

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro nazionale titoli, nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi titoli di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore.

2. Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti dall'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004.

3. I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le modalità riportate nell'articolo 10 del decreto del Mini-

stro delle politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma 1.

4. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi, non producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate per il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli agricoltori estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni sono state emesse.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono eseguite, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate, a valere sul massimale nazionale previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.

ART. 4.

(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ».

ART. 5.

(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

1. L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, e successive modificazioni, è autorizzata a realizzare, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate allo scopo, programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato.

2. All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , con possibilità di destinare le produzioni ritirate a finalità di utilità sociale ».

3. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le predette istituzioni pubbliche, nonché le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette ».

4. L'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato ed il Comando carabinieri politiche agricole vigilano sull'attuazione del presente articolo.

ART. 6.

(Ente irriguo Umbro-Toscano).

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le

parole: « è prorogato di quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di cinque anni ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

(Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura).

1. Il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, è autorizzato ad utilizzare i fondi disponibili per le attività connesse alle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della F.A.O. A tali fondi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno 2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 è ridotta di euro 2.276.000.

ART. 8.

(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6063 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«ART.1. (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). – 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'ap-

plicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 130 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 90 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bovino adulto (UBA) di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 per un importo di 109 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un importo di 21 milioni di euro non oltre trenta giorni dalla firma delle convenzioni con il commissario *ad acta* di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71. Nel caso in cui la riserva di 90 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga

interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 109 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e, quanto a 21 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 6».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta). — 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i

formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-ter. (*Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo*). — 1. In relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore ortofrutticolo, all'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario *ad acta* è altresì autorizzato a realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine. A tale fine il commissario *ad acta* è autorizzato ad utilizzare le risorse di cui al comma 7, nei limiti della somma di 2 milioni di euro".

ART. 1-quater. (*Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata*). — 1. Al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata, per l'anno 2006, di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. (*Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari*). — 1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sulla base delle direttive

impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari. A tale fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: "con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con il Comando Carabinieri politiche agricole".

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale — dirigente di prima fascia —, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante contestuale riduzione di complessive 10 unità effettivamente coperte dell'area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione or-

ganica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui al comma 1, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. (Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari). — 1. Al fine di migliorare l'accesso

dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita o per i centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli e agroalimentari, la percentuale minima della superficie di vendita del settore alimentare da destinare esclusivamente alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali.

2. Nelle more dell'emanazione delle determinazioni regionali di cui al comma 1, ove non diversamente già definito dalle regioni stesse, la percentuale minima di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 20 per cento. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il rilascio del permesso di costruire e di altri atti autorizzatori o concessori per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali di cui al comma 1 è subordinato al rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2.

4. Il mancato rispetto da parte delle grandi strutture di vendita o dei centri commerciali dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione dell'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli per un periodo da dieci a trenta giorni.

5. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura superiore al 20 per cento del totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui sono destinati i prodotti agricoli di cui al comma 1 e le modalità di richiesta e di fornitura »;

al comma 2, le parole: « All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). — 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 30 giugno 2005 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 72,4 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 72,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 32,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(A.C. 6063 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola).

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale,

1. 60. Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 2.000 euro *con le seguenti:* 3.000 euro.

1. 64. Frigato.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 3 ettari *con le seguenti:* 2 ettari.

1. 65. Duilio.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 1.000 euro con le seguenti: 2.000 euro.

1. 66. Carbonella.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: 0,3 ettari con le seguenti: 0,2 ettari.

1. 67. Camo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla data con le seguenti: quarantacinque giorni dalla data.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni dalla firma con le seguenti: quarantacinque giorni dalla firma.

1. 80. Dorina Bianchi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: un milione.

1. 26. Preda.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 800 mila con le seguenti: 900 mila.

1. 81. Lusetti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di pomodoro.

1. 23. Borrelli.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'intervento di cui al primo periodo viene effettuato in regime di de minimis di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1860/2004.

1. 87. Borrelli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi

1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 100. Governo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 7, all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della

citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 82. Bellotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione delle garanzie concesse, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui al presente articolo ».

1. 89. Rava.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. Gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli di cui ai commi 1 e 5, residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio fiscale 2005 sono sospesi fino al dicembre 2006.

7-ter. All'onere di cui al comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla

tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 46. Rossiello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. La sezione speciale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è autorizzata a fornire garanzie fidejussorie in favore degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, individuati ai sensi dei commi 1 e 5, per operazioni, anche cofinanziate dalle regioni, di ristrutturazione del debito effettuate con le banche.

1. 88. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore avicolo*). — 1. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore avicolo, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle imprese operanti nei territori dei comuni già interessati dall'epidemia di influenza aviaria, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca).

1. 03. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore della frutticoltura*). — 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2005. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere conseguente l'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 — fondi investimenti (fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca) per l'anno 2005.

1. 084. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Interventi urgenti nel settore della frutticoltura*). — 1. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2006. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni inte-

ressate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006, del fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Fondo unico da ripartire — investimenti in agricoltura, foreste e pesca).

1. 07. Vascon.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 50 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei settori vitivinicolo, ortofrutticolo e della pesca. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

1. 061. Nardini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa*). — 1. Con effetto dal 1° gennaio 2006 le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori dei

settori vitivinicolo ed ortofrutticolo. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede con le maggiori entrate derivanti dell'applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

1. 013. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 18 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 08. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 17 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 44 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 09. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 16 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 43 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 010. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore vitivinicolo*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 42 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli nel medesimo settore. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 012. Sedioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore florovivaistico*). — 1. Al fine del contenimento dei costi di produzione degli imprenditori florovivaisti operanti nel settore florovivaistico, le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 45 per cento dell'aliquota normale. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

1. 060. Ria, Marcora.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Regolarizzazione contributiva in agricoltura*). — 1. Per le imprese agricole riconosciute ai sensi dell'articolo 1 in stato di crisi di mercato, i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 2004, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante il versamento entro il 1° marzo 2006 di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili e oneri accessori. Il presente articolo si applica an-

che alle partite debitorie cedute dagli enti previdenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

1. 085. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Ai produttori di uva da vino, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché ai trasformatori di uva da vino, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non deve determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti. Per i medesimi imprenditori è disposta la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate e degli effetti del credito agrario.

1. 063. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — 1. Ai trasformatori di uva da vino possono essere concessi, a valere sulle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, finanziamenti a lungo termine finalizzati alla ripresa economica delle imprese. Tali finanziamenti sono concessi al tasso di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

1. 064. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore del pomodoro in Toscana*). — 1. A seguito della grave crisi che nel 2005 ha penalizzato la

produzione del pomodoro in Toscana è autorizzato un contributo straordinario pari a 15 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 04. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Calabria*). — 1. In favore della regione Calabria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 05. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Piemonte*). — 1. In

favore della regione Piemonte, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 065. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Valle d'Aosta*). — 1. In favore della regione Valle d'Aosta, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 066. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lombardia*). — 1. In favore della regione Lombardia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 067. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Veneto*). — 1. In favore della regione Veneto, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 068. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Trentino-Alto Adige*). — 1. In favore della regione Trentino-Alto Adige, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 069. Sedioli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Friuli-Venezia Giulia*). — 1. In favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 070. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Liguria*). — 1. In favore della regione Liguria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 071. Rava.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Emilia-Romagna*). — 1. In favore della regione Emilia-Romagna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 072. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Toscana*). — 1. In favore della regione Toscana, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 073. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Lazio*). — 1. In favore della regione Lazio, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i

beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 074. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Marche*). — 1. In favore della regione Marche, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 075. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Umbria*). — 1. In favore della regione Umbria, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 076. Preda.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Abruzzo*). — 1. In favore della regione Abruzzo, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 077. Borrelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Molise*). — 1. In favore della regione Molise, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 078. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Puglia*). — 1. In favore della regione Puglia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 079. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Campania*). — 1. In favore della regione Campania, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 080. Franci.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Basilicata*). — 1. In favore della regione Basilicata, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 081. Gerardo Oliverio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (*Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sicilia*). — 1. In favore della regione Sicilia, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 082. Rossiello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. — (Sostegno al settore vitivinicolo della Regione Sardegna). — 1. In favore della regione Sardegna, per la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 083. Preda.

ART. 1-bis.

(Piani produttivi per i formaggi a Denominazione di origine protetta).

Al comma 1, dopo la parola: approva aggiungere le seguenti: , previa intesa con le regioni e le province autonome.

1-bis. 62. Borrelli.

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

1-bis. 60. Santino Adamo Loddo.

Al comma 3, sostituire le parole: il 10 per cento con le seguenti: l'8 per cento.

1-bis. 61. Iannuzzi.

ART. 1-ter.

(Interventi in relazione alla crisi del settore ortofrutticolo).

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

1-ter.1. — 1. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito dei predetti limiti, e per un importo massimo di 5 milioni di euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con la regione Calabria per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo ».

1-ter. 60. Nicodemo Nazzareno Oliverio, Marcora, Rava.

ART. 1-quater.

(Interventi per la lotta contro la flavescenza dorata).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 60.** Giovanni Bianchi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 61.** Rava.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 15 milioni.

***1-quater. 62.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 1-quater, aggiungere il seguente:

ART. 1-quinquies. — (Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue). — 1. Per la concessione di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati

dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*), nonché per la concessione di indennizzi su danni indiretti alle aziende di allevamento situati in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, conseguenti alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie, la somma di 18,75 milioni di euro di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è trasferita alle regioni secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

TABELLA A

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
TOT. GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

1-quater. 0100. Governo.

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anormale dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , con specifico riguardo anche alla lotta contro l'uso fraudolento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) il Ministero delle politiche agricole e forestali può svolgere azioni specifiche volte alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui alla presente lettera, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad utilizzare i

proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. Per tale scopo, gli stessi proventi affluiscono all'entrata del bilancio del Ministero delle politiche agricole e forestali, per essere riassegnati in apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero.

2. 60. Burani Procaccini, Grillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Ministero delle attività produttive aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio prezzi ortofrutticoli dell'ISMEA.

2. 1. Sedioli.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Nel caso che gli accertamenti di cui sopra rivelino un significativo scostamento dei prezzi da quanto individuato dagli studi di settore, l'Agenzia delle entrate dispone l'obbligo accertamento fiscale nei confronti dei soggetti di filiere responsabili.

2. 61. Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui all'articolo **1-bis**, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, limitatamente a tale periodo di crisi, coefficienti massimi per i margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli.

2. 5. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere il comma 2.

2. 62. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. *(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).* — 1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali ai mercati, le regioni possono promuovere accordi con le imprese della distribuzione commerciale, attraverso i quali vengono definiti criteri e modalità per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo dell'offerta di tali prodotti presso i consumatori.

2-bis. 60. Mazzocchi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

2-bis. 61. Tuccillo.

Al comma 4, sostituire la parola: dieci con la seguente: venti.

2-bis. 62. Merlo.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

2-bis. 63. Ruggeri.

ART. 3.

(Attuazione della politica agricola comune).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico previsto dal

regolamento (CE) n. 1782/2003, il termine di dieci giorni per la comunicazione agli organismi pagatori del trasferimento dei titoli di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 191 del 16 agosto 2004, decorre dal giorno successivo all'istituzione del Registro di cui al comma 1.

3. 1. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centoventesimo giorno.

3. 3. Preda.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: centesimo giorno.

3. 4. Franci.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: novantesimo giorno.

3. 5. Borrelli.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: ottantentesimo giorno.

3. 6. Rava.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: settantentesimo giorno.

3. 7. Rossiello.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: sessantentesimo giorno.

3. 8. Preda.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: cinquantesimo giorno.

3. 9. Borrelli.

Al comma 4, sostituire le parole: trentesimo giorno con le seguenti: quarantesimo giorno.

3. 10. Sedioli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dell'attribuzione dei titoli definitivi sono fatti salvi i diritti dei produttori risultanti dalla conclusione dei contenziosi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. 11. Rossiello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma *5-bis*, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma *5-ter*, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.

5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 5 settembre » sono sostituite dalle parole « 31 ottobre ».

5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze ».

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma *5-undecies*, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

***3. 100. Governo.**

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea, la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che devono essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario può chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma è utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi all'identificazione ed all'intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono di conseguenza modificati i decreti del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532 e 24 dicembre 1974, n. 727.

5-sexies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-septies. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-octies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1663/95 verso i percipienti, per pagamenti indebiti di tutte le provvidenze finanziarie previste da regolamenti dell'Unione europea, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-nonies. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le agenzie da esso isti-

tuite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni deve intendersi equiparato l'ente Agenzia del demanio e l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-decies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 5 settembre » sono sostituite dalle parole « 31 ottobre ».

5-undecies. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di tutte le provvidenze finanziarie disposte da regolamenti della Unione europea, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE 1663/95, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze. »

5-terdecies. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-undecies, non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

5-duodecies. Resta in vigore il terzo comma del citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

*3. 60. Bellotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il Registro centrale per gli aiuti di stato *de minimis*, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regolamento CE n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori della agricoltura e della pesca.

3. 12. Franci.

ART. 4.

(Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale).

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, dopo le parole: capitale misto pubblico-privato aggiungere le seguenti: e vi partecipa tramite Agea-coordinamento.

4. 1. Rossiello.

Al comma 1, capoverso 10-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1,2 milioni con le seguenti: 1,1 milioni.

4. 60. Rocchi.

Al comma 1, capoverso 10-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla società, nella parte del capitale pubblico, possono partecipare gli organismi pagatori regionali.

4. 2. Preda.

ART. 5.

(Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati).

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***5. 100.** Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a

quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportare nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ». Al relativo onere, pari a 79.000 euro per l'anno 2006, 259.000 euro per l'anno 2007 e 290.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

4-quater. Per le finalità di cui al comma 4, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, è autorizzato, per l'anno 2005, un contributo pari a 10,5 milioni di euro, per le esigenze di funzionamento del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***5. 60.** Bellotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3,

comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Limitatamente al triennio 2006/2008, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, la promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato quattro anni dalla nomina alla qualifica medesima ».

5. 62. Rava.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che ogni anno di anzianità nella qualifica costituisce titolo valutabile nello scrutinio per merito comparativo e che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale ».

5. 61. Preda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzia-

nità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, fermo restando che a parità di punteggio l'anzianità nella qualifica rappresenta titolo preferenziale ».

5. 60-bis. Franci.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 4, all'articolo 3, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 ».

5. 11. Masini.

ART. 5-bis.

(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2005 con le seguenti: 31 dicembre 2004.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 54,3 milioni;

al comma 3, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 21,9 milioni.

5-bis. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 100 milioni;

sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 67,6 milioni.

5-bis. 60. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 2, sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 72,4 milioni con le seguenti: 75 milioni;

sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 42,6 milioni.

5-bis. 61. Reduzzi.

ART. 6.

(Ente irriguo Umbro-Toscano).

Al comma 1, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.

6. 60. Marino.

ART. 8.

(Modalità di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

8. 8. Marcora, Rava, Nardini, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».

1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

8. 9. Borrelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1 e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, agli articoli 4, comma 4-ter, e 32, comma 7-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « della legge 23 dicembre 2000, n. 388 » sono aggiunte le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di ser-

vizi di polizia, di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale ».

1-ter. All'onere che discende dal comma 1-bis, quantificato in 78.078 euro per l'anno 2006, in 258.594 euro per l'anno 2007 e in 289.699 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. 16. Masini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di poter ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dall'articolo 5, comma 4, del presente decreto, nonché per l'espletamento delle attività di controllo nei settori agroalimentare e forestale, per il solo anno 2005, la somma di 10,5 milioni di euro iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, viene assegnata, anche in deroga all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai pertinenti capitoli di bilancio di parte corrente del Centro di responsabilità amministrativa – Corpo forestale dello Stato dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 10. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

***8. 5.** Franci.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

1-ter. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

***8. 6.** Marcora, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo, nonché quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono assistite dalla garanzia dello Stato. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978 ».

8. 7. Marcora, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio, Nardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie allo stesso attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

8. 13. Marcora, Nardini, Rava, Nicodemo Nazzareno Oliverio.

(A.C. 6063 – Sezione 4)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituire l'articolo unico del disegno di legge con il seguente:

1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroali-

mentari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola)

1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonché ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

2. Gli aiuti *de minimis* di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unità di bestiame adulto (UBA)

di cui al regolamento CE n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, articolo 131, comma 2:

a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera a);

c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri della lettera b).

3. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA è autorizzata a destinare le somme residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 109 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA è autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

6. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 è ridotto di 120 milioni di euro ».

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 5.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

ART.1-bis.

(Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi).

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta* per le attività di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

a) può stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro;

b) può realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutri-

zionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

ART. 1-ter.

(Ulteriori interventi del commissario ad acta ex-Agensud).

1. Nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di far fronte, consentendo il funzionamento degli enti medesimi, alle situazioni di crisi dei rispettivi settori di intervento.

2. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1, nell'ambito delle disponibilità esistenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, opera anche attraverso specifiche convenzioni con:

a) le regioni interessate su tutto il territorio nazionale al fine di contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata;

b) con la regione Calabria, per il superamento delle problematiche del settore vitivinicolo;

c) con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, ed in particolare siciliane.

ART. 1-quater.

(Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta).

1. Il ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condi-

zioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi stagionati italiani a denominazione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, approva, con proprio decreto, piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati, di durata non superiore a cinque anni, predisposti dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

2. I piani di cui al comma 1 devono dimostrare la presenza dell'alterazione delle normali condizioni di mercato e contenere le misure miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di tutela della qualità delle produzioni. I piani produttivi possono prevedere meccanismi contributivi differenziati per lo sviluppo di nuovi mercati, nonché specifici strumenti finalizzati a garantire o aumentare la qualità del prodotto finale. Il mancato pagamento dei contributi differenziati, previsti dai piani produttivi, è sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.

3. Le anomale condizioni di mercato possono essere verificate, oltre che sul valore della materia prima latte destinata alla trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del latte destinato ad altre lavorazioni, anche con riferimento a riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10 per cento del prezzo medio unitario alla produzione verificatosi durante il triennio precedente.

4. I piani di cui al comma 1 riguardano tutti i caseifici produttori della denominazione di origine protetta interessata in funzione della possibilità di utilizzazione dei marchi di cui all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.

5. In nessun caso i piani di cui al comma 1 possono prevedere accordi sui prezzi di vendita all'ingrosso o al dettaglio dei prodotti.

6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 forniscono annualmente al Ministero

delle Politiche agricole e forestali una relazione sullo stato di attuazione del piano.

7. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 1-*quinquies*.

(Garanzie creditizie in agricoltura).

1. L'ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso attribuite dall'articolo 5-*bis*, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, anche per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

ART. 1-*sexies*.

(Disposizioni per il superamento della crisi da Blue Tongue).

1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, già trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A, allegata al presente decreto, è destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) nonché alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie.

TABELLA A

REGIONE	Indennizzi profilassi euro	Indennizzi restrizione movimentazione euro	Totale euro
LAZIO	1.740.973,55	0,00	1.740.973,55
CAMPANIA	2.026.014,80	0,00	2.026.014,80
MARCHE	3.087,85	5.457,30	8.545,16
MOLISE	413.816,49	0,00	413.816,49
UMBRIA	59.151,06	0,00	59.151,06
TOSCANA	2.670.353,25	10.031,12	2.680.384,37
SARDEGNA	6.068.397,31	0,00	6.068.397,31
ABRUZZO	81.193,80	82.422,91	163.616,72
BASILICATA	2.581.041,54	0,00	2.581.041,54
CALABRIA	432.264,94	0,00	432.264,94
PUGLIA	1.873.003,84	0,00	1.873.003,84
SICILIA	75.701,56	0,00	75.701,56
LIGURIA	0,00	9.782,94	9.782,94
EMILIA ROMAGNA	0,00	617.305,72	617.305,72
TOT. GENERALE	18.025.000,00	725.000,00	18.750.000,00

ART. 1-septies. (*)

(Rafforzamento dell'azione amministrativa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, dell'alimentazione e delle foreste, nonché dalla necessità di attuazione del presente decreto, le risorse destinate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono incrementate di euro 1.550.000 a partire dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Contrasto dei fenomeni di andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari).

1. Al fine di contrastare l'andamento anomalo dei livelli di qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*:

a) la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi anche dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

b) l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali svolge programmi di controllo finalizzati al contrasto della irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti dai paesi comunitari ed extracomunitari. A tal fine all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono aggiunte le seguenti parole: « con l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con il Comando Carabinieri Politiche Agricole e con l'Agenzia delle Dogane ».

2. Per favorire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e all'articolo 5, comma 4, l'Ispettorato centrale repressione frodi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio. La dotazione organica della qualifica dirigenziale – dirigente di prima fascia – di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, è elevata a tre unità. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza della spesa, il relativo onere è compensato mediante preventiva riduzione di complessive 10 unità effettivamente in servizio dell'Area funzionale C, posizione economica C3, nella dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2005. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di

livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In sede di attuazione della presente disposizione e anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato, le variazioni e le conseguenti distribuzioni della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, senza oneri aggiuntivi rispetto alla vigente dotazione organica complessiva.

3. Il ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, riferisce sugli esiti delle attività degli organismi di controllo di cui ai commi 1 e 2, al Presidente del Consiglio, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono accordi volontari tra consumatori, finalizzati a favorire la costituzione di centrali d'acquisto e, conseguentemente, a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di prodotti agroalimentari.

5. Con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali sono attivate, nei limiti di spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, iniziative di rilevamento ed elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle filiere direttamente gestite dai produttori agricoli, anche attraverso uno specifico osservatorio della cooperazione agricola. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari).

1. Al fine di migliorare l'accesso ai mercati dei prodotti agricoli, freschi e deperibili, tenendo conto degli interessi dei consumatori, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, definiscono azioni per consentire che nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in cui si esercita anche attività di vendita di prodotti agricoli, siano posti in vendita prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio delle regioni in cui operano le predette strutture, in una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata.

2. A favore delle strutture che rispettino quanto stabilito dalle intese di filiera in attuazione del comma 1, possono essere applicati gli incentivi di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. All'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

All'articolo 3, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri orga-

nismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari e/o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati.

5-ter. Il beneficiario potrà chiedere, in alternativa alle modalità di cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai suddetti organismi pagatori mediante « bonifico domiciliato » presso gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario stesso. A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del beneficiario la necessaria comunicazione. La modalità di pagamento di cui al presente comma sarà utilizzata d'ufficio dagli organismi pagatori nel caso di mancata, incompleta o errata indicazione da parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione ed alla intestazione dei conti correnti bancari o postali di cui al comma 5-bis.

5-quater. Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonché i bonifici domiciliati effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per gli organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'istituto Tesoriere delle somme ivi indicate.

5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato, sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.

5-sexies. In attuazione di quanto disposta nel presente articolo, sono di conseguenza modificati il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

5-septies. Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro Nazionale Titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

5-*octies*. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, è abrogato.

5-*novies*. I crediti degli Organismi Pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95, della Commissione, del 7 luglio 1995 verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.

5-*decies*. All'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il comma seguente: « Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette Amministrazioni deve intendersi equiparato l'Ente Agenzia del Demanio e l'Ente Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di rappresentante dello Stato Italiano nei confronti della Commissione Europea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

5-*undecies*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle parole: « 31 ottobre ».

5-*duodecies*. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727 è sostituito dal seguente: « Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero

da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze ».

5-*terdecies*. Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli Istituti Tesorieri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-*duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: « All'articolo 1, comma 1, primo capoverso, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Al comma 7-*bis* dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71 »;

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

4-*bis*. In funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4, comma 4-*ter*, e 32, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 e successive modificazioni, dopo le parole: « della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia; di soccorso pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e forestale, ». Al relativo onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

4-*ter*. Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei compiti affidati al Corpo forestale dello Stato dal presente articolo, all'articolo 3, comma 2-*quater*

del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si prescinde dal requisito dell'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, a condizione che il personale promosso abbia compiuto venticinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva »;

nella rubrica sono aggiunte infine le parole: e disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare).

1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, è differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dis. 1. 1. Governo.

(*) La parte in neretto è stata dichiarata inammissibile e pertanto espunta dal testo.

(A.C. 6063 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel 2003, il Ministro per le politiche agricole e forestali, dopo una lunga e dura vertenza, firmò il decreto di riparto dei fondi previsti ai sensi della legge n. 289 del 2003 in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia;

il decreto giunse con mesi di ritardo e comunque a seguito delle proteste messe in atto da parte dei dipendenti dell'ente che per oltre un anno non percepirono lo stipendio con regolarità e con molti mesi di ritardo;

ad oggi la situazione risulta tutt'altro che normalizzata in quanto permangono condizioni di oggettiva difficoltà finanziaria dell'Ente;

la regione Basilicata, nel rispetto delle competenze istituzionali, ha avanzato una serie di proposte e si è mostrata disponibile a partecipare ad una discussione per dirimere le questioni concernenti la gestione delle risorse idriche di concerto con il Governo e con le altre regioni interessate;

persistono tutte le preoccupazioni circa il perdurare di una esposizione debitoria che non fa ben sperare per il futuro di una struttura importante che ha professionalità e gestisce una risorsa preziosa come l'acqua,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, eventualmente, anche in occasione della prossima sessione di bilancio, recanti misure finalizzate a reperire le opportune e necessarie risorse economiche al fine di dare risposte ai problemi dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia riportati nelle premesse.

9/6063/1. Molinari.

La Camera,

tenuto conto dell'attuale momento di crisi del settore vitivinicolo in tutta la Sicilia, ed in particolare nelle province di Trapani, Palermo ed Agrigento;

considerato lo stato di agitazione delle associazioni sindacali, nonché dei comitati spontanei di agricoltori che, peraltro, in questi ultimi giorni hanno occupato in modo pacifico moltissimi comuni del territorio (venti in provincia di Trapani), con decine di assemblee spontanee, con cortei lungo le strade di accesso per Palermo e successivi incontri con il Presidente della Regione siciliana e l'assessore regionale all'agricoltura;

constatato il basso prezzo di mercato delle uve all'origine con aumento consistente nei vari passaggi di filiera;

ritenuto che i prezzi di mercato delle uve siano oggetto di speculazione;

ritenuta altresì ingiustificata tale diminuzione dei prezzi sulla base di rilevazione degli indici di mercato;

considerato indispensabile garantire anticipazioni adeguate, in modo da assicurare ai produttori un reddito per far fronte ai costi di produzione in costante aumento;

ritenuto essenziale adottare dei provvedimenti immediati per risolvere l'emergenza e dei provvedimenti strutturali per il rilancio del settore, al fine di rendere competitive le imprese sul mercato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a superare la crisi del settore, sia congiunturale che strutturale, atte a raggiungere i seguenti obiettivi:

1) garanzia dei prezzi delle uve all'origine per evitare speculazioni;

2) riduzione dei costi di produzione (gasolio, previdenziali, trasporti, costo del lavoro) per rendere competitive le imprese agricole;

3) razionalizzazione e trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari;

4) intervento di sostegno economico agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta;

5) contrasto al ristagno dei prezzi di acquisto al produttore e alla lievitazione ingiustificata dei prezzi al consumo;

6) sostegno degli istituti di credito al settore vitivinicolo;

7) rinvio delle cambiali agrarie e ripianamento delle passività pregresse;

8) adozione di un piano strategico per la produzione e commercializzazione per il settore vitivinicolo;

9) istituzione di un gruppo tecnico di esperti per interventi strutturali per il settore vitivinicolo;

10) controllo delle importazioni dei prodotti vinosi provenienti dai paesi extracomunitari;

11) revoca delle deroghe per la commercializzazione dei vini australiani ed argentini sul territorio europeo, come da regolamenti (CE) n. 2067/2004 e n. 527/2003;

12) riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OMC vino) con aiuto diretto ai viticoltori;

13) liquidazione automatica delle domande per i casi di siccità e di avversità atmosferiche pregresse.

9/6063/2. Lucchese.

La Camera,

premesso che:

l'attuale normativa in materia di agevolazioni fiscali per il settore agricolo prevede che l'utilizzo del carburante ammesso ad aliquote agevolate per i mezzi di trasporto, sia consentito per determinati usi rigidamente circoscritti, determinando una serie di limitazioni e danni agli agricoltori dato che il testo unico sulle accise di cui dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sanziona indistintamente chiunque destina ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;

sarebbe opportuno modificare la tabella A del suddetto decreto al fine di rendere più equa ed equilibrata l'applicazione delle aliquote agevolate sui carburanti nell'ambito del comparto agricolo, con un intervento che, tra l'altro, sarebbe diretto a contenere i costi di produzione e trasporto in agricoltura ed a rendere così più competitivo tale fondamentale settore produttivo senza ulteriori costi aggiuntivi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a modificare la tabella A del suddetto decreto legislativo, consentendo l'applicazione di aliquote agevolate sul carburante, non limitate all'utilizzo per i soli lavori agricoli, ma per tutto il settore dell'agricoltura, riferendo le agevolazioni a tutti i mezzi utilizzati nel e per il settore agricolo.

9/6063/3. Antonio Russo.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del settore vitivinicolo siciliano di qualità, quale strumento di crescita socio economica di importanti aree della regione;

tra le produzioni vitivinicole tipiche italiane, il Marsala costituisce una delle denominazioni d'origine più famose e storiche, conosciuta in tutto il mondo;

occorre favorire, in un'ottica di sussidiarietà, la sinergia tra la Regione siciliana e il Governo nazionale per il rilancio di questa prestigiosa produzione,

impegna il Governo

a sostenere, anche attraverso l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Commissario *ex Agensud*, iniziative per accrescere la conoscenza e la peculiarità del vino Marsala DOC, anche attraverso il Consorzio volontario per la tutela del Marsala DOC.

9/6063/4. Volontè, Grillo, Misuraca, Marini, Marinello.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del settore vitivinicolo, considerata la gravissima crisi economica e strutturale in cui versa il settore in Sicilia;

è urgente recuperare la competitività nei mercati vitivinicoli internazionali;

diviene necessario stabilire due distinte direttrici di intervento, la prima relativa all'emergenza finanziaria delle singole imprese agricole, la seconda per l'attuazione di un piano straordinario che consenta la ristrutturazione e la riorganizzazione della filiera vitivinicola, attraverso il coinvolgimento degli enti locali interessati e della Regione siciliana,

impegna il Governo

ad agevolare la definizione del piano straordinario per la ristrutturazione della filiera vitivinicola della Sicilia, coordinando un piano di interventi con la Regione siciliana e gli enti locali interessati, a peculiare vocazione vitivinicola, agevolando ed incen-

tivando l'istituzione dei distretti agroalimentari, soprattutto nelle province a maggiore produzione vitivinicola;

di conseguenza, a prevedere uno stanziamento di risorse necessarie per il finanziamento di contratti di programma finalizzati alla reale riorganizzazione della filiera vitivinicola, con la costituzione di un organismo comune tra il Ministero delle politiche agricole, la regione e gli enti locali interessati, con particolare vocazione vitivinicola, insieme alle organizzazioni di categoria, nonché per favorire la nascita di distretti agroalimentari nel settore vitivinicolo;

a dare attuazione con urgenza alla legge 23 agosto 2004, n. 243, per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme per il settore agricolo, introducendo, per quanto riguarda il costo dei contributi, criteri omogenei alla media dei costi a livello comunitario;

ad adottare ulteriori iniziative normative, eventualmente anche in occasione della prossima sessione di bilancio, recanti misure finalizzate:

1) al recupero della competitività attraverso la riduzione dei costi e attraverso il rispetto delle regole per le pari opportunità;

2) a proporre con forza in sede comunitaria la questione dei costi di produzione legati all'energia;

3) a valutare la possibilità di approfondire la questione della regolazione dei contributi previdenziali;

4) a favorire la promozione di un'efficace politica sui mercati internazionali;

5) a salvaguardare le produzioni tipiche.

9/6063/5. Grillo.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale,

ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la cono-

scenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Barolo DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Barolo DOCG.

9/6063/6. Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Carso DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Carso DOC.

9/6063/7. Ballaman.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di

quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Collio DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Collio DOC.

9/6063/8. Fontanini.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione

che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Albana di Romagna DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Albana di Romagna DOCG.

9/6063/9. Polledri.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizza-

zione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare

campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Franciacorta DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Franciacorta DOCG.

9/6063/10. Lussana.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato

interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Sforzato di Valtellina D.O.C.G., campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Sforzato di Valtellina D.O.C.G.

9/6063/11. Caparini.

La Camera,

premessi che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Valtellina superiore D.O.C.G., campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Valtellina superiore D.O.C.G.

9/6063/12. Parolo.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi pro-

duttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Garda DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Garda DOC.

9/6063/**13**. Francesca Martini.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato

interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Lugana DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Lugana DOC.

9/6063/**14**. Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione

che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Oltrepò pavese DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Oltrepò pavese DOC.

9/6063/15. Ercole.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizza-

zione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare

campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Vicenza DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Vicenza DOC.

9/6063/16. Vascon.

La Camera,

premessi che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determi-

nato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Soave DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Soave DOC.

9/6063/17. Didoné.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione

che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Montello e Colli asolani DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Montello e Colli asolani DOC.

9/6063/**18**. Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizza-

zione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare

campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Merlara DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Merlara DOC.

9/6063/19. Rodeghiero.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determi-

nato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Conegliano Valdobbiadene DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Conegliano Valdobbiadene DOC.

9/6063/20. Guido Dussin.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione

che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Barbaresco superiore DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Barbaresco superiore DOCG.

9/6063/21. Rizzi.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud,

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Brachetto d'Acqui DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Brachetto d'Acqui DOCG.

9/6063/22. Pagliarini.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale, ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi

agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Botticino DOC, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Botticino DOC.

9/6063/**23**. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

il processo di liberalizzazione degli scambi, da anni in atto a livello mondiale,

ha pienamente coinvolto anche i prodotti agricoli ed agroalimentari che, al pari delle altre merci sono soggette alle regole multilaterali sul commercio fissate in sede di WTO;

l'apertura di nuovi mercati coincide con la crescente concorrenza da parte, non solo dei tradizionali Paesi produttori ma anche di nuove realtà produttive che, proprio grazie alla liberalizzazione in atto, riescono più facilmente che in passato a presentarsi, spesso con successo, sul panorama mondiale;

detta situazione di crescente concorrenza è particolarmente forte nel settore vitivinicolo, dove i nostri produttori sono oramai costretti a confrontarsi non più solo con concorrenti tradizionali, quali la Francia, ma anche con Paesi nuovi produttori, come gli USA, l'Australia ed il Cile che, tra le altre cose, riescono ad offrire prodotti con rapporti qualità prezzo sicuramente competitivi;

negli ultimi tre anni, la crescente concorrenza esercitata, sia sul mercato interno, sia su quello estero ha determinato significative flessioni dei prezzi alla produzione, generando forti tensioni sui redditi dei vitivinicoltori che, al pari di quanto accade in altri settori produttivi agricoli, si trovano a vivere in uno stato di pesante crisi, i cui connotati non sono solo di tipo congiunturale;

la possibilità di vedere minacciate le attuali quote di mercato sul mercato interno e di conservare e, ove possibile, accrescere la presenza dei nostri prodotti sui mercati, sia tradizionali, sia emergenti, all'estero, dipende anche dalla capacità di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti;

alla luce di quanto sopra assumono un'assoluta importanza strategica le campagne di promozione e di comunicazione che, attraverso i Consorzi di tutela, possono essere svolte per agevolare la conoscenza, da parte dei consumatori, degli aspetti qualitativi e delle qualità organolettiche dei vini nazionali;

nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario *ad acta ex* Agensud ha, tra le altre cose, la facoltà di realizzare gli interventi di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, finalizzati a realizzare campagne di promozione e comunicazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le disposizioni necessarie affinché il Commissario *ad acta ex* Agensud, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle facoltà operative di cui in premessa, realizzi, nel limite di spesa di 1 milione di euro e per il tramite del Consorzio per la tutela del vino Gattinara DOCG, campagne di promozione e comunicazione finalizzate a diffondere e ad accrescere, in Italia ed all'estero, la conoscenza dei caratteri qualitativi del vino Gattinara DOCG.

9/6063/**24**. Stucchi.

La Camera,

premesso che:

il mondo agricolo italiano sta attraversando una fase di forte disagio, rispetto alla quale il Governo non si dimostra in grado di adottare politiche adeguate;

la crisi investe numerosi settori: oltre a quello vitivinicolo, anche il settore ortofrutticolo e, in particolare la produzione del pomodoro, che interessa non solo le regioni meridionali, ma anche l'Italia centrale;

i contributi al settore vitivinicolo previsti dal provvedimento in esame vengono finanziati con le risorse che erano già state destinate, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, al settore ortofrutticolo, senza che i

problemi che tale decreto-legge intendeva affrontare possano considerarsi superati;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo,

impegna il Governo

ad avviare uno studio per monitorare gli effetti del provvedimento in esame al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative di carattere integrativo.

9/6063/**25**. Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il mondo agricolo italiano sta attraversando una fase di forte disagio, rispetto alla quale il Governo non si dimostra in grado di adottare politiche adeguate;

la crisi investe numerosi settori: oltre a quello vitivinicolo, anche il settore ortofrutticolo e, in particolare la produzione del pomodoro, che interessa non solo le regioni meridionali, ma anche l'Italia centrale;

i contributi al settore vitivinicolo previsti dal provvedimento in esame vengono finanziati con le risorse che erano già state destinate, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, al settore ortofrutticolo, senza che i problemi che tale decreto-legge intendeva affrontare possano considerarsi superati;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a stabilire criteri generali in base ai quali definire la ripartizione degli aiuti *de minimis* tra i diversi settori dell'agricoltura italiana.

9/6063/**26**. Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il mondo agricolo italiano sta attraversando una fase di forte disagio, rispetto alla quale il Governo non si dimostra in grado di adottare politiche adeguate;

la crisi investe numerosi settori: oltre a quello vitivinicolo, anche il settore ortofrutticolo e, in particolare la produzione del pomodoro, che interessa non solo le regioni meridionali, ma anche l'Italia centrale;

i contributi al settore vitivinicolo previsti dal provvedimento in esame vengono finanziati con le risorse che erano già state destinate, ai sensi del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, al settore ortofrutticolo, senza che i problemi che tale decreto-legge intendeva affrontare possano considerarsi superati;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere — tra l'altro — l'istituzione di un registro degli aiuti *de minimis*, in modo da poter verificare il rispetto dei limiti stabiliti sia a livello nazionale, sia con riferimento al singolo produttore.

9/6063/**27**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede il ritiro dal mercato, da parte dell'AGEA, di 800 mila quintali di uva da tavola,

impegna il Governo

a prendere in considerazione l'ipotesi di sottoporre tale misura alla valutazione preventiva della Commissione europea, per evitare che essa sia considerata un aiuto di Stato incompatibile con le regole dell'ordinamento comunitario.

9/6063/**28**. Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

le prospettive del settore agroalimentare italiano nel medio-lungo periodo appaiono piuttosto preoccupanti;

dai dati emersi anche da un recente incontro svoltosi presso il Senato, si prospetta nel prossimo decennio in Italia un incremento della domanda alimentare e dei costi di produzione sensibilmente più alto dell'incremento della produzione nazionale, con una conseguente maggior presenza nel mercato italiano di beni di importazione;

di fronte a queste difficoltà strutturali sarebbe necessario, per gli operatori, poter disporre di un quadro di certezze in merito alle politiche seguite e alle decisioni normative;

le disposizioni dell'articolo 2 in merito al contrasto dell'andamento anormale dei prezzi appaiono prive di un preciso contenuto e inefficaci,

impegna il Governo

ad avviare un tavolo di confronto al fine di coinvolgere le regioni nella definizione di eventuali ulteriori provvedimenti in materia.

9/6063/**29**. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

premesso che:

le prospettive del settore agroalimentare italiano nel medio-lungo periodo appaiono piuttosto preoccupanti;

dai dati emersi anche da un recente incontro svoltosi presso il Senato, si prospetta nel prossimo decennio in Italia un incremento della domanda alimentare e dei costi di produzione sensibilmente più alto dell'incremento della produzione nazionale, con una conseguente maggior presenza nel mercato italiano di beni di importazione;

di fronte a queste difficoltà strutturali sarebbe necessario, per gli operatori, poter disporre di un quadro di certezze in merito alle politiche seguite e alle decisioni normative;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad integrare le modeste risorse stanziategli con il provvedimento in esame con finanziamenti adeguati alle reali esigenze.

9/6063/**30**. Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile il rilancio e la riorganizzazione del settore vitivinicolo campano di qualità, quale strumento di crescita socio-economica di importanti aree della regione;

tra le varie produzioni tipiche il « Gragnano » e il « Lettere » sono vini conosciuti in tutta Europa;

occorre favorire le sinergie tra viticoltori locali della penisola sorrentina ed il governo per meglio rilanciare la produzione locale;

impegna il Governo

a sostenere, anche attraverso i Fondi del commissario *ex Agensud*, iniziative per accrescere la conoscenza e le peculiarità dei vini Lettere e Gragnano.

9/6063/**31**. Perrotta, Alfredo Vito.

La Camera,

premesso che:

la *diabrotica virgifera*, detta comunemente *diabrotica del mais*, è un insetto, presente dal 1992 in Europa e dal 1998 in Italia, le cui larve, introducendosi nelle radici del mais, provocano l'allettamento della pianta e la diminuzione della produzione legata alla minor capacità di assorbire l'acqua e gli elementi nutritivi, causando, dopo qualche anno, se non adeguatamente contrastato, significativi danni economici. Tale insetto è stato rilevato nel 1998 in colture di mais vicine all'aeroporto Marco Polo di Venezia ed è stato anche rinvenuto in Lombardia, in Piemonte e dal 2002 in Friuli Venezia Giulia;

a titolo di esempio, nel solo Friuli Venezia Giulia nelle zone delimitate (zona di insediamento), la superficie colturale a mais è di circa 35-40 mila ettari (su un totale regionale di 103 mila) di cui si prevede che circa 8 mila-10 mila ettari all'anno debbano essere destinati a colture sostitutive. Tale zona, ad alta vocazione maidicola, è quella in cui si ottengono le più alte rese unitarie nazionali e dove la sostituzione con altre colture non risulta economicamente conveniente;

poiché, come specificato sopra, tale insetto è presente e crea danni in varie province dell'alta Italia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché:

a) i fondi che ricadono nella cosiddetta « zona di insediamento » debbano essere coltivati seguendo piano colturali che prevedano la coltivazione del mais per

non più di tre anni consecutivi nello stesso appezzamento (rotazioni quadriennali), considerato che l'intervento di tipo chimico effettuato nei confronti degli insetti adulti non risulta essere sostitutivo della rotazione;

b) siano previsti adeguati interventi strutturali e di prevenzione, per l'anno 2006, per i territori definiti « zona d'inse-diamento » ai sensi dell'articolo 7 del de-creto ministeriale 21 agosto 2001, valu-tando altresì la possibilità che al relativo onere si provveda a valere sulla dotazione per l'anno 2006 del fondo per gli investi-menti del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 46, comma 4 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

9/6063/**32**. Moretti, Alfredo Vito, Gia-como Angelo Rosario Ventura, Campa, Daniele Galli, Zanetta, Perrotta, Baia-monte, Paniz.

La Camera,

premessi che:

il fenomeno del « caporalato » è assai diffuso nel Meridione;

il suddetto fenomeno consiste nello sfruttamento della manodopera di citta-dini, in particolar modo di cittadini stra-nieri, ad opera dei cosiddetti « caporali » che fungono da intermediari tra i proprie-tari dei campi coltivati e i lavoratori;

costantemente i cittadini stranieri vengono privati di qualsiasi forma di di-ritto come; il diritto alla casa, il diritto alla tutela della salute, il diritto ad una equa retribuzione e il diritto alla identità per-sonale;

impegna il Governo

assumere iniziative urgenti allo scopo di contrastare e porre fine al fenomeno del cosiddetto « caporalato » e ad emanare direttive precise e circostanziate agli Ispet-torati del lavoro al fine di eliminare il fenomeno citato;

a farsi garante dei diritti succitati nei confronti dei cittadini italiani e stranieri.

9/6063/**33**. Pisapia.

La Camera,

premessi che:

l'aumento del costo della spesa per i carburanti in agricoltura incide anche sull'aumento dei prodotti agroalimentari, in particolar modo quelli del settore or-tofrutticolo, all'ingrosso e al dettaglio con grave pregiudizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'elevato costo dei carburanti in agricoltura rende i prodotti agroalimen-tari, specificatamente quei prodotti del settore ortofrutticolo, assai meno compe-titivi sul mercato internazionale, produ-cendo un danno economico rilevante per gli agricoltori italiani;

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successiva-mente, ad adottare dal 1° gennaio del 2006 l'applicazione delle accise per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori nel settore ortofrutti-colo.

9/6063/**34**. Giordano.

La Camera,

premessi che:

l'aumento del costo della spesa per i carburanti nel settore della pesca incide anche sull'aumento dei prodotti ittici al-l'ingrosso e al dettaglio con grave pregiu-dizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'elevato costo dei carburanti nel settore della pesca rende i prodotti ittici assai meno competitivi sul mercato nazio-

nale ed internazionale, producendo un danno economico rilevante per i pescatori italiani;

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare dal 1° gennaio del 2006 l'applicazione delle accise per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi nel settore ittico.

9/6063/**35**. Mantovani.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno del « caporalato » è assai diffuso nel Meridione;

il suddetto fenomeno consiste nello sfruttamento della manodopera di cittadini, in particolar modo di cittadini stranieri, ad opera dei cosiddetti « caporali » che fungono da intermediari tra i proprietari dei campi coltivati e i lavoratori;

impegna il Governo

richiedere agli Ispettorati del Lavoro l'effettuazione di un monitoraggio periodico — almeno semestrale — sul fenomeno del « caporalato » ed a inviare delle relazioni scritte al Ministro delle politiche agricole e forestali, alle competenti Commissioni Parlamentari, all'Assessorato regionale competente e alle associazioni di categoria.

9/6063/**36**. Russo Spena.

La Camera,

premesso che:

nel territorio del nord barese e, in particolare, nella zona di Bitetto (Bari) si coltiva un qualità di oliva denominata « Termite »;

il comune di Bitetto e le associazioni di categoria: Coldiretti e Unione Agricol-

tori hanno dato vita al comitato per la « denominazione di origine protetta dell'oliva dolce di Bitetto »;

a breve, il citato comitato presenterà al Ministero delle politiche agricole e forestali la documentazione e la perimetrazione del territorio interessato dalla coltivazione della « Termite » allo scopo di avviare l'iter per il riconoscimento del marchio D.O.P.;

impegna il Governo

attivarsi in senso affermativo, quando giungerà la documentazione complessiva, per il riconoscimento del marchio D.O.P. della oliva « Termite » di Bitetto in seno all'Unione Europea.

9/6063/**37**. Folena.

La Camera,

premesso che:

da quanto reso noto dai dati elaborati per il progetto denominato « la fabbrica del futuro » realizzato da Assindustria di Bari, la Puglia negli ultimi anni è diventata terra di conquista del mercato dell'olio d'oliva da parte di produttori provenienti da Grecia, Spagna, Tunisia e Ucraina;

accanto all'aumento delle importazioni dell'olio d'oliva resta da sottolineare l'esistenza di traffici illeciti dei prodotti agricoli, fenomeno non ancora emerso nella sua drammaticità, e la questione della qualità dei prodotti e della tutela della salute dei consumatori;

impegna il Governo

ad adottare iniziative a livello nazionale e comunitario al fine di difendere le produzioni tipiche e di qualità italiane e in particolar modo quelle pugliesi;

a garantire controlli severi e continuativi sui prodotti importati allo scopo di tutelare la salute dei cittadini e contra-

stare le importazioni di prodotti non corrispondenti alla qualità dei prodotti agroalimentari vigente in Italia.

9/6063/**38**. Provera.

La Camera,

premesso che:

la raccolta di pomodoro quest'anno in Italia ha registrato una produzione record;

l'elevata produzione di pomodoro non ha indotto le Autorità competenti a ubicare la produzione « eccedente » su altri mercati, verosimilmente mercato nazionale, comunitario e mondiale;

recentemente il Comitato del Codice Doganale riunitosi a Bruxelles ha dato il via libera all'importazione del concentrato di pomodoro dalla Cina;

impegna il Governo

farsi promotore in seno al Comitato del Codice Doganale di una iniziativa allo scopo di rivedere la decisione di importare dalla Cina il concentrato di pomodoro;

ad assumere iniziative urgenti allo scopo di tutelare la produzione tipica e di qualità del pomodoro coltivato in Italia e in particolare quello pugliese.

9/6063/**39**. Mascia.

La Camera,

premesso che:

il fenomeno del « caporalato » è assai diffuso nel Meridione;

il suddetto fenomeno consiste nello sfruttamento della manodopera femminile e in particolar modo di donne straniere ad opera dei cosiddetti « caporali » che fungono da intermediari tra i proprietari dei campi coltivati e i lavoratori;

impegna il Governo

assumere iniziative urgenti allo scopo di contrastare e porre fine al fenomeno del

cosiddetto « caporalato » e ad emanare direttive precise e circostanziate agli Ispettorati del Lavoro al fine di eliminare il fenomeno citato.

9/6063/**40**. Titti De Simone.

La Camera,

premesso che:

le imprese agricole, in particolar modo quelle riconosciute in stato di crisi di mercato, hanno omesso di pagare o hanno pagato tardivamente i contributi e i premi previdenziali e assistenziali obbligatori, il tutto anche a causa della crisi che ha colpito il settore agricolo;

alla luce di quanto suesposto è necessario consentire alle imprese agricole di potersi porre in una condizione di regolarizzazione dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché dei contributi dovuti,

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare in tempi brevi iniziative allo scopo di permettere alle imprese agricole di regolarizzare i mancati versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori, dovuti a tutto il mese di dicembre del 2004, consentendo alle imprese agricole di versare entro il 30 marzo del 2006 una quota non inferiore del 20 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi e di premi, rateizzando la restante parte in quattro rate annuali.

9/6063/**41**. Alfonso Gianni.

La Camera,

premesso che:

vi è uno studio realizzato dalla Missione italiana dei medici senza frontiera, sulle condizioni di vita e di salute degli immigrati occupati nell'agricoltura,

rappresenta una significativa fonte di informazione e un importante strumento per la comprensione della realtà dell'immigrazione in Italia;

il lavoro di indagine ha coperto 5 regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, le settecentosettanta persone intervistate hanno svelato un mondo impressionante per la precarietà delle condizioni di vita e di salute che sono a dir poco preoccupanti;

all'assistenza sanitaria a tutti gli stranieri a qualunque titolo presenti nel nostro paese, nonostante la legge italiana l'assicuri dal 1998, non hanno accesso gli stranieri nella maggior parte dei casi vengono violati il loro diritto alla salute;

impegna il Governo

a garantire l'accesso delle immigrate e degli immigrati all'assistenza sanitaria nazionale dando risposte adeguate attraverso ambulatori dedicati, presidi sanitari nelle zone di campagna dove si svolge il lavoro dalla mattina alla sera.

9/6063/**42**. Nardini.

La Camera,

premesso che:

l'ISMEA ha rilevato che la spesa per i carburanti in agricoltura è cresciuta del 9,8 per cento;

l'aumento del costo della spesa per i carburanti in agricoltura incide anche sull'aumento dei prodotti agroalimentari all'ingrosso e al dettaglio con grave pregiudizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'aumento del 9,8 per cento rende i prodotti agroalimentari assai meno competitivi sul mercato internazionale, producendo un danno economico rilevante per gli agricoltori italiani;

impegna il Governo

adottare iniziative che impediscano l'aumento indiscriminato dei prezzi al con-

sumo dei prodotti agricoli, a cominciare da interventi che riducano gli aumenti dei carburanti, ossia con la detassazione del 10 per cento del costo dei carburanti in agricoltura, reperendo i fondi necessari dalla spesa di bilancio del comparto della Difesa.

9/6063/**43**. Deiana.

La Camera,

premesso che:

l'aumento del costo della spesa per i carburanti in agricoltura incide anche sull'aumento dei prodotti agroalimentari, in particolar modo quelli del settore vitivinicolo, all'ingrosso e al dettaglio con grave pregiudizio economico per quelle classi sociali monoreddito;

l'elevato costo dei carburanti in agricoltura rende i prodotti agroalimentari, specificatamente quei prodotti del settore vitivinicolo, assai meno competitivi sul mercato internazionale, producendo un danno economico rilevante per gli agricoltori italiani;

impegna il Governo

valutare l'opportunità e, successivamente, ad adottare dal 1° gennaio del 2006 l'applicazione delle accise per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 30 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori nel settore vitivinicolo.

9/6063/**44**. Valpiana.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni.

9/6063/**45**. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi

delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni.

9/6063/**46**. Adduce.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/**47**. Agostini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/**48**. Albonetti.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/**49**. Angioni.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra

sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**50**. Amici.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**51**. Bandoli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**52**. Roberto Barbieri.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte

dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**53**. Bellini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un sog-

getto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Emilia-Romagna.

9/6063/**54**. Benvenuto.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Toscana.

9/6063/**55**. Bettini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**56**. Bielli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Marche.

9/6063/**57**. Bogi.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione

del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**58**. Bolognesi.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Abruzzi.

9/6063/**59**. Bonito.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Molise.

9/6063/**60**. Borrelli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Campania.

9/6063/**61**. Bova.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Puglia.

9/6063/**62**. Buffo.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due com-

ponenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Basilicata.

9/6063/**63**. Buglio.

La Camera,

premessi che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Calabria.

9/6063/**64**. Cabras.

La Camera,

premessi che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sicilia.

9/6063/**65**. Caldarola.

La Camera,

premessi che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema infor-

mativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sardegna.

9/6063/**66**. Calzolaio.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra

sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/**67**. Capitelli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a ri-

chiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/**68**. Carboni.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/**69**. Carli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la

gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**70**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un sog-

getto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**71**. Cennamo.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**72**. Chianale.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**73**. Chiti.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte

dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Emilia-Romagna.

9/6063/**74**. Cialente.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione

del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Toscana.

9/6063/**75**. Coluccini.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**76**. Cordonì.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Marche.

9/6063/**77**. Crisci.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**78**. Crucianelli.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del de-

creto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Abruzzi.

9/6063/**79**. Dameri.

La Camera,

premesso che

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA)

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Molise.

9/6063/**80**. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**81**. De Brasi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Abruzzi.

9/6063/**82**. De Luca.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più

efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Molise.

9/6063/**83**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Campania.

9/6063/**84**. Diana.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei

prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Basilicata.

9/6063/**85**. Duca.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 — al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Puglia.

9/6063/**86**. Filippeschi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 — al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Calabria.

9/6063/**87**. Finocchiaro.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 — al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli

mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Sicilia.

9/6063/**88**. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Sardegna.

9/6063/**89**. Franci.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi:

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Marche.

9/6063/**90**. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1-*bis*, rimette al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui destinare le produzioni agricole ritirate dai mercati, senza peraltro fornire alcuna indicazione o direttiva per l'individuazione di tali criteri,

impegna il Governo

a tenere in particolare conto la situazione delle famiglie numerose che vivono in stato di indigenza.

9/6063/**91**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1-*bis*, rimette al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui destinare le produzioni agricole ritirate dai mercati, senza peraltro fornire alcuna indicazione o direttiva per l'individuazione di tali criteri,

impegna il Governo

a tenere in particolare conto la situazione dei senza tetto.

9/6063/**92**. Gambini.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1-*bis*, rimette al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui destinare le produzioni agricole ritirate dai mercati, senza peraltro fornire alcuna indicazione o direttiva per l'individuazione di tali criteri,

impegna il Governo

a tenere in particolare conto la situazione delle famiglie nomadi che vivono in stato di indigenza.

9/6063/**93**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1-*bis*, rimette al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui destinare le produzioni agricole ritirate dai mercati,

senza peraltro fornire alcuna indicazione o direttiva per l'individuazione di tali criteri,

impegna il Governo

a tenere in particolare conto la situazione degli anziani che vivono in stato di indigenza.

9/6063/**94**. Giacco.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento, all'articolo 5, comma 1-*bis*, rimette al Ministro delle politiche agricole e forestali la definizione con proprio decreto dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui destinare le produzioni agricole ritirate dai mercati, senza peraltro fornire alcuna indicazione o direttiva per l'individuazione di tali criteri,

impegna il Governo

a tenere in particolare conto la situazione dei diversamente abili che vivono in stato di indigenza.

9/6063/**95**. Giulietti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'articolo 5, comma 1, prevede la realizzazione di programmi di fornitura di prodotti agricoli a cittadini indigenti e a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato,

impegna il Governo

a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione e sugli effetti della norma citata in premessa.

9/6063/**96**. Grandi.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 5, comma 4, prevede che l'Ispettorato centrale repressione frodi, il Corpo forestale dello Stato e il Comando carabinieri politiche agricole vigilino sulla destinazione delle produzioni ritirate dai mercati,

impegna il Governo

a riferire annualmente al Parlamento sugli esiti dell'attività di vigilanza di cui in premessa.

9/6063/97. Grignaffini.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* – per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/98. Grillini.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per

gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* – per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/99. Guerzoni.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* – per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) – agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/100. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**101**. Kessler.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti

de minimis hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**102**. Labate.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**103**. Leoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del de-

creto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**104**. Lolli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Emilia Romagna.

9/6063/**105**. Lucà.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione valle d'Aosta.

9/6063/**106**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**107**. Lulli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, lascia aperta la necessità di prevedere interventi più significativi a sostegno del settore agricolo Siciliano e della vitivinicoltura in particolare;

è necessario chiarire come si intende dare seguito al disposto del decreto-legge 9 settembre 2005 n. 182, infatti, nonostante le amministrazioni interessate abbiano avviato gli accordi interprofessionali necessari, non vi è ancora traccia del DM applicativo;

la perdurante situazione di crisi del settore vitivinicolo sta manifestando i suoi effetti soprattutto in quelle aree come la Sicilia, in cui la mancanza di una politica di settore ha impedito alla produzione regionale di affermare la sua intrinseca qualità e valore sul mercato;

sono ormai a rischio centinaia di milioni di euro e lo sviluppo di una agricoltura ricca di innovazione, valore aggiunto e occupazione qualificata;

vi sono difficoltà derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dal ritardo degli interventi di ristoro dovuti ed indispensabili;

la crisi di mercato del settore vitivinicolo, provocata dalla mancanza di adeguate politiche e di misure strutturali e congiunturali, impedisce di accompagnare una adeguata crescita del settore, rallentandone l'ammodernamento tecnologico e la competitività;

l'insufficiente sostegno delle politiche pubbliche alla possibilità di autorizzazione del sistema vitivinicolo siciliano che, alla data di oggi, registra due differenti velocità di crescita tra un gruppo di imprese singole e cooperative capaci di confrontarsi sul mercato di qualità e un maggior numero d'imprese singole e coo-

perative che accusano ritardi nel loro adeguamento tecnologico, produttivo e commerciale;

la grande quantità di prodotto invenduto e i problemi sorti nella distillazione con giacenze accumulate soprattutto nelle cantine sociali che hanno appesantito il mercato favorendo manovre speculative al ribasso;

impegna il Governo

a concordare urgentemente un tavolo con gli istituti di credito, le organizzazioni agricole e le centrali cooperative al fine di stabilire il prezzo di anticipazione che devono erogare le banche alle cantine sociali ed ai produttori;

a reperire le risorse finanziarie per anticipare la liquidazione del pregresso dovuto alle imprese agricole singole e associate colpite da calamità naturali;

a rendere possibile la cessione all'INPS di crediti vantati dalle imprese agricole singole e associate verso la Regione e lo Stato;

a elaborare una proposta agli altri stati membri per intervenire affinché le riforme delle OCM del vino e a finanziare progetti di ricerca e innovazione nel settore agricolo;

a rivedere la legislazione sulla cooperazione per consentire il potenziamento e l'adeguamento alle nuove realtà di mercati globali, alle nuove opportunità di sistema e di distretti di qualità, basati sull'autocertificazione e sull'origine geografica dei prodotti sostenendo con un piano di settore la promozione e il marketing del vino siciliano;

a favorire le politiche pubbliche e fiscali per la riduzione dei costi di produzione: gasolio, trasporti, servizi materiali e immateriali alle imprese.

9/6063/108. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Lazio.

9/6063/**109**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti

de minimis hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Abruzzi.

9/6063/**110**. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Molise.

9/6063/**111**. Manzini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del de-

creto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Campania.

9/6063/**112**. Maran.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Puglia.

9/6063/**113**. Paola Mariani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Basilicata.

9/6063/**114**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Calabria.

9/6063/**115**. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti *de minimis* hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Sicilia.

9/6063/**116**. Marone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1 del provvedimento prevede, tra l'altro, l'attribuzione di aiuti *de minimis* — per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) — agli imprenditori agricoli che, ai sensi del decreto-legge n. 22 del 2005, si siano trovati a fronteggiare situazioni di crisi a seguito di calamità naturali,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una relazione dettagliata sugli effetti che i suddetti aiuti

de minimis hanno avuto nel settore agroalimentare di competenza, avuto riguardo alla regione Sardegna.

9/6063/**117**. Martella.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Piemonte.

9/6063/**118**. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di

mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Valle d'Aosta.

9/6063/**119**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Lombardia.

9/6063/**120**. Melandri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**121**. Meta.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Veneto.

9/6063/**122**. Minniti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182,

reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**123**. Montecchi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Liguria.

9/6063/**124**. Motta.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Emilia Romagna.

9/6063/**125**. Mussi.

La Camera,

premessi che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Toscana.

9/6063/**126**. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Umbria.

9/6063/**127**. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il

Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Marche.

9/6063/**128**. Nigra.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Lazio.

9/6063/**129**. Gerardo Oliverio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

L'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Abruzzi.

9/6063/**130**. Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

L'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Molise.

9/6063/**131**. Ottone.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

L'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Campania.

9/6063/**132**. Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

L'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Puglia.

9/6063/**133**. Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Campania.

9/6063/**134**. Petrella.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Puglia.

9/6063/**135**. Pettinari.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione

del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Basilicata.

9/6063/**136**. Piglionica.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione

della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Calabria.

9/6063/**137**. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo 4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sicilia.

9/6063/**138**. Pisa.

La Camera,

premesso che:

come del resto segnalato nel parere del Comitato per la legislazione, l'articolo

4 nel prevedere la costituzione, da parte dell'AGEA, di una società cui affidare la gestione dello sviluppo del sistema informativo nazionale (SIAN), non stabilisce il termine entro il quale debba essere costituita tale società;

inoltre non è previsto alcun coinvolgimento, neppure in forma consultiva, delle regioni che tuttavia sono tenute, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ad « avvalersi dei servizi messi a disposizione del SIAN », nella costituzione di un soggetto chiamato ad operare su materia di competenza esclusiva regionale (né sembra sufficiente a garantire i legittimi interessi delle regioni la presenza di soli due componenti su sette di designazione regionale, nel consiglio di amministrazione dell'AGEA),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché si giunga alla costituzione della società richiamata in premessa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e a richiedere il parere delle regioni con particolare riguardo alla regione Sardegna.

9/6063/**139**. Pollastrini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di

mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Basilicata.

9/6063/**140**. Preda.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Calabria.

9/6063/**141**. Quartiani.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Sicilia.

9/6063/**142**. Raffaldini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, tra l'altro, che al fine di valorizzare i formaggi stagionali regionali a denominazione di origine protetta, il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di anomale condizioni di mercato, approvi con decreto piani produttivi per la qualità e lo sviluppo dei mercati,

impegna il Governo

a tener conto, per la predisposizione dei piani produttivi, delle caratteristiche peculiari dei formaggi tipici locali della regione Sardegna.

9/6063/**143**. Rainisio.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per

gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*quater* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Piemonte.

9/6063/**144**. Ranieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la

somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Valle d'Aosta.

9/6063/**145**. Rava.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Liguria.

9/6063/**146**. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la

crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Lombardia.

9/6063/**147**. Rossiello.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**148**. Rotundo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Veneto.

9/6063/**149**. Ruggia.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/6063/**150**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Emilia Romagna.

9/6063/**151**. Sabattini.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Toscana.

9/6063/**152**. Sandri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la

somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Umbria.

9/6063/**153**. Sasso.

La Camera,

premessa che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Lazio.

9/6063/**154**. Sedioli.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realiz-

zazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Marche.

9/6063/**155**. Sereni.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Abruzzi.

9/6063/**156**. Siniscalchi.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Molise.

9/6063/**157**. Soda.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Puglia.

9/6063/**158**. Spini.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Basilicata.

9/6063/**159**. Stramaccioni.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché

per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Calabria.

9/6063/**160**. Susini.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la

somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Sicilia.

9/6063/**161**. Tedeschi.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 1-*bis* del provvedimento prevede, in relazione all'esigenza di adottare interventi efficaci per fronteggiare la crisi del settore orto frutticolo, la realizzazione anche a livello internazionale di apposite campagne di promozione e comunicazione per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori delle caratteristiche qualitative e nutrizionali delle pesche e delle nettarine,

impegna il Governo

a promuovere, per quanto di sua competenza, la stipulazione di accordi con le scuole di ogni ordine e grado per la somministrazione nelle mense scolastiche delle produzioni tipiche locali della regione Sardegna.

9/6063/**162**. Tidei.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in fun-

zione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Lombardia.

9/6063/**163**. Tocci.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Piemonte.

9/6063/**164**. Tolotti.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Valle d'Aosta.

9/6063/**165**. Trupia.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo

le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige.

9/6063/**166**. Turco.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Friuli Venezia Giulia.

9/6063/**167**. Michele Ventura.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,

reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Veneto.

9/6063/**168**. Vianello.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più

efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**169**. Vigni.

La Camera,

premesso che

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Emilia Romagna.

9/6063/**170**. Visco.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei

prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Toscana.

9/6063/**171**. Zanotti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 — al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agro alimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* — prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Umbria.

9/6063/**172**. Zunino.

La Camera,

premesso che:

la crisi del settore del pomodoro è certamente determinata dalla forte concorrenza in atto da parte di altri paesi produttori tra cui la Cina;

il 2005 è stato un anno di forte ridimensionamento della produzione di pomodoro che ha colpito molte regioni in particolare Toscana, Basilicata, Puglia;

il settore occupa migliaia di persone sia nella coltivazione che nella trasformazione;

il rischio è che il nostro mercato sia invaso da prodotti in cui non sia tutelata la qualità e soprattutto con non completa trasparenza sulla sua provenienza;

va rivisto anche il complesso delle quote di produzione affidate alle aziende al fine di assicurare trasparenza per tutelare i produttori onesti,

impegna il Governo

per la campagna del pomodoro 2006 a convocare un apposito tavolo con le organizzazioni di categoria al fine di salvaguardare la produzione del pomodoro nel nostro paese e assicurare la massima trasparenza sia nelle quote attribuite alle aziende sia nella rintracciabilità del prodotto in vendita.

9/6063/**173**. Bindi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 185 del 2000 prevede, tra l'altro, il subentro in agricoltura tra le forme di autoimprenditorialità promosse a beneficio dei giovani agricoltori di età compresa tra i 18 e 35

anni che succedono nella gestione aziendale ad un parente entro il terzo grado;

Sviluppo Italia S.p.a. incaricata dalla gestione del suddetto decreto legislativo n. 185 del 2000 ha sempre considerato quali beneficiari le persone fisiche e non le società agricole;

il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 all'articolo 1, comma 3, anche per conservare l'integrità e la produttività delle aziende agricole, stabilisce che le società agricole possono essere considerate IAP (imprenditore agricolo professionale) e ne determina i requisiti;

il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 185 del 2000, considera beneficiari per il subentro in agricoltura solo gli agricoltori di età compresa fra i 18 e 35 anni subentranti nella conduzione dell'azienda agricola familiare e non fa alcun riferimento alle società agricole aventi 1a qualifica IAP come definite da citato decreto legislativo n. 99 del 2004;

oltre agli incentivi economici appare opportuno predisporre adeguate iniziative normative idonee a superare o prevenire fenomeni di crisi;

tra queste iniziative potrebbe annoverarsi quella volta a consentire anche alle società agricole costituite fra gli eredi entro il terzo grado del familiare cedente, la possibilità di subentro in agricoltura ai sensi del decreto legislativo n. 185 del 2000 per evitare la divisione delle proprie e delle aziende agricole e per consentire l'ammodernamento vero dell'agricoltura italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre iniziative normative per far fronte a quanto indicato in premessa.

9/6063/**174**. Boccia, Molinari, Lettieri.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre il costo del lavoro per le imprese agricole in particolare per quanto attiene agli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali.

9/6063/**175**. Burtone.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore dell'ortofrutta.

9/6063/**176**. Carbonella.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore della coltivazione dei pomodori.

9/6063/**177**. Gerardo Bianco.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili;

considerato che vi sono altri oneri, quali quelli legati ai numerosissimi adempimenti burocratici che le imprese agricole devono sostenere, rispetto ai quali è possibile mettere in campo politiche di contenimento,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre gli adempimenti burocratici per le imprese agricole.

9/6063/**178**. Zaccaria.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore lattiero-caseario.

9/6063/**179**. Iannuzzi.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi della floricoltura.

9/6063/**180**. Bottino.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi della floricoltura, in particolare per la provincia di Torino.

9/6063/**181**. Merlo.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre i costi dell'energia per le imprese agricole.

9/6063/**182**. Zara.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9

settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre i costi del gasolio utilizzato nelle imprese agricole.

9/6063/**183**. Ladu.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre i costi delle assicurazioni per le imprese agricole.

9/6063/**184**. Verneti.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi

pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre i costi dell'acqua per l'irrigazione.

9/6063/**185**. Reduzzi.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che la tematica della competitività risulta rilevante per la redditività delle nostre imprese agricole e che la qualità di certi fattori di produzione presenta dei costi difficilmente comprimibili,

impegna il Governo

ad individuare misure e risorse idonee a ridurre i costi e favorire l'accesso al credito per le imprese agricole.

9/6063/**186**. Lettieri.

La Camera,

con riferimento alla grave crisi che investe l'intero comparto agricolo, con problemi e difficoltà particolarmente pesanti per le piccole aziende dirette coltivate;

tenuto conto del ruolo importante ed insostituibile che la rete delle piccole

aziende rappresenta ai fini della tutela ambientale e della salvaguardia del territorio;

considerato anche che la riscoperta della qualità dei prodotti va coniugata tra l'altro con il recupero delle specificità territoriali, della cultura e delle tradizioni contadine, di cui la piccola azienda è spesso portatrice e testimone,

impegna il Governo

ad individuare e realizzare tutti gli strumenti atti a difendere le potenzialità ed a rilanciare il ruolo della piccola azienda diretta coltivatrice, con scelte chiare in campo nazionale ed anche con una decisa azione in ambito Europeo affinché nella predisposizione del prossimo Bilancio Comunitario per gli anni 2007/2013, gli aiuti all'agricoltura (PAC) non siano genericamente indirizzati al settore primario ma sappiano distinguere tra speculatori in campo agricolo ed operatori dell'agricoltura, privilegiando questi ultimi ed in particolare le piccole aziende dirette coltivate.

9/6063/**187**. Frigato.

La Camera,

premesso che:

il Comitato per l'aiuto alimentare, Organismo internazionale, nel giugno del 2003 ha deciso una seconda proroga della cosiddetta Convenzione sull'aiuto alimentare sottoscritta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva ai sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 413, adeguandone il termine al 30 giugno 2005;

la legge n. 155 del 2004 ha coperto l'impegno finanziario assunto dall'Italia solo fino al 30 giugno 2003, conferendo all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ALEA) l'incarico di provvedere alla fornitura degli aiuti alimentari previsti;

l'Italia ha sottoscritto il richiamato accordo fino al 30 giugno 2005;

impegna il Governo

a reperire le risorse finanziarie aggiuntive, atte a consentire il completamento dell'impegno finanziario necessario alla copertura degli impegni di spesa previsti per l'anno 2004 e per l'anno 2005, consentendo così al nostro Paese il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti.

9/6063/**188**. De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il Governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal Governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

appare d'altra parte evidente che non si può all'infinito stornare risorse per risolvere i momenti di crisi della nostra agricoltura, visto tra l'altro l'attuale situazione della finanza pubblica, ma che è necessario intervenire sulle cause piuttosto che sugli effetti;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il Governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del Governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

a ciò si aggiunge l'incapacità nel contrastare il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari,

impegna il Governo

ad affrontare in maniera strutturale la crisi del settore agricolo, prevedendo un processo di modernizzazione che punti a raggiungere i seguenti obiettivi:

1) interventi di sostegno economico agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta;

2) ricerche di mercato che aiutino il settore in vista delle nuove semine;

3) riduzione dei costi di produzione e rinvio delle cambiali agrarie;

4) investimenti in infrastrutture, in strutture di trasporto ed in infrastrutture.

9/6063/**189**. Mancini, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il Governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal Governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

appare d'altra parte evidente che non si può all'infinito stornare risorse per risolvere i momenti di crisi della nostra agricoltura, visto tra l'altro l'attuale situazione della finanza pubblica, ma che è necessario intervenire sulle cause piuttosto che sugli effetti;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della

commercializzazione, della ricerca sui prodotti il Governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del Governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

a ciò si aggiunge l'incapacità nel contrastare il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per rendere competitiva la nostra agricoltura, con particolare riferimento a tutti gli interventi strutturali necessari a risolvere alla radice le cause della crisi che attraversa il settore, sia in termini di agevolazioni che di investimenti, abbandonando una politica solo emergenziale, che, se pur necessaria, risulta essere insufficiente e deficitaria.

9/6063/**190**. Villetti, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra.

La Camera,

premesso che:

la nostra agricoltura è afflitta da gravi problemi per quanto riguarda la commercializzazione e la competitività, rispetto ai quali la sola qualità dei prodotti, che ha dei costi elevati su cui non vi è stato nessun intervento da parte del Governo per ridurli, non è riuscita a compensare il *gap* esistente;

la politica di Governo, fatta solo di interventi emergenziali spostando fondi da una situazione di crisi ad un'altra, non ha fatto altro che peggiorare la situazione,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per superare la crisi del settore, prevedendo, in tal senso, investimenti in infrastrutture, in strutture di trasporto ed in infrastrutture logistiche, indispensabili per rendere competitiva la nostra agricoltura.

9/6063/**191**. Intini, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il Governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal Governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il Governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del Governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

la crisi investe numerosi settori, oltre a quello vitivinicolo, anche il settore ortofrutticolo e quello lattiero-caseario stanno attraversando una profonda crisi;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo,

impegna il Governo

a rivedere la politica agricola nazionale, andando alla radice della crisi strutturale che sta scuotendo il settore e prevedendo provvedimenti tesi a ridurre i costi di produzione per quanto riguarda l'energia, il gasolio, le assicurazioni e l'acqua per l'irrigazione.

9/6063/**192**. Pappaterra, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il Governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal Governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il Governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del Governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

a ciò si aggiunge l'incapacità nel contrastare il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per superare la crisi del settore, sia strutturale che congiunturale, atte a raggiungere i seguenti obiettivi:

- 1) riduzione dei costi di produzione;
- 2) sostegni degli istituti di credito;
- 3) interventi di sostegno economico agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta;
- 4) obbligatorietà dell'accertamento fiscale nel caso si verificano sensibili scostamenti di prezzi, rispetto a quelli rilevati dagli studi di settore.

9/6063/**193**. Nesi, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il Governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal Governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il Governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del Governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

a ciò si aggiunge l'incapacità nel contrastare il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari,

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligatorietà dell'accertamento fiscale quando si verificano sensibili scostamenti dei prezzi rispetto a quanto rilevato dagli studi di settore, a prevedere la riduzione dei costi di produzione e il rinvio delle cambiali agrarie.

9/6063/**194**. Ceremigna, Albertini, Buemi, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

a ciò si aggiunge l'incapacità nel contrastare il fenomeno dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

impegna il Governo

ad introdurre l'obbligatorietà dell'accertamento fiscale quando si verificano sensibili scostamenti dei prezzi rispetto a quanto rilevato dagli studi di settore.

9/6063/**195**. Buemi, Albertini, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

la crisi investe numerosi settori, oltre a quello vitivinicolo, anche il settore bieticolosaccarifero è attraversato da una profonda crisi;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un plafond nazionale complessivo;

il provvedimento in esame prevede la riduzione di alcuni stanziamenti già stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a reperire nuovi finanziamenti per far fronte ai problemi del settore agricolo.

9/6063/**196**. Grotto, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

la crisi investe numerosi settori, oltre a quello vitivinicolo, anche il settore

ortofrutticolo, in particolare la produzione del pomodoro, che interessa soprattutto le regioni meridionali e centrali;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo;

impegna il Governo

ad istituire un gruppo tecnico di esperti per definire interventi strutturali al fine di valutare le necessità del settore agricolo ed intervenire con nuovi provvedimenti integrativi.

9/6063/**197**. Di Gioia, Albertini, Buemi, Ceremigna, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

impegna il Governo

ad affrontare in maniera strutturale la crisi del settore agricolo, prevedendo un processo di modernizzazione dello stesso, non attraverso provvedimenti di urgenza ma con politiche che puntino ad una maggiore competitività del settore che prevedano il sostegno degli istituti di credito al settore agricolo e la riduzione dei costi di produzione per rendere produttive le imprese agricole.

9/6063/**198**. Boselli, Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

la aziende agricole nel nostro Paese stanno attraversando un periodo di estrema difficoltà, rispetto al quale il governo non è stato in grado di attuare politiche adeguate;

la politica emergenziale adottata dal governo, con spostamenti di fondi da un settore all'altro, senza risolvere alcuno degli elementi di crisi strutturale rischia di affossare ancora di più la nostra agricoltura;

su elementi essenziali come quello dello sviluppo della competitività, della commercializzazione, della ricerca sui prodotti il governo non è stato in maniera assoluta capace di produrre un'iniziativa politica degna di questo nome;

altrettanto fallimentare è stata la politica del governo in materia di riduzione dei costi per le imprese agricole italiane che rischiano di essere estromesse dal mercato;

tale situazione era già evidente a partire dal 2004, quando si è verificato un forte calo delle esportazioni;

impegna il Governo

ad affrontare in maniera strutturale la crisi del settore agricolo, prevedendo un processo di modernizzazione dello stesso, non attraverso provvedimenti di urgenza

ma con politiche che puntino ad una maggiore competitività del settore che prevedano una riduzione dei costi di produzione, la razionalizzazione e la trasparenza del processo di formazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari e sostegno agli agricoltori attraverso detrazioni di imposta.

9/6063/**199**. Albertini, Buemi, Ceremigna, Di Gioia, Grotto, Intini, Mancini, Nesi, Pappaterra, Villetti.

La Camera,

premesso che:

le prospettive del settore agroalimentare italiano nel medio-lungo periodo appaiono piuttosto preoccupanti;

dai dati emersi anche da un recente incontro svoltosi presso il Senato, si prospetta nel prossimo decennio in Italia un incremento della domanda alimentare e dei costi di produzione sensibilmente più alto dell'incremento della produzione nazionale, con una conseguente maggior presenza nel mercato italiano di beni di importazione;

di fronte a queste difficoltà strutturali sarebbe necessario, per gli operatori e per i consumatori, poter disporre di un quadro di certezze in merito alle politiche seguite e alle decisioni normative;

le disposizioni dell'articolo 2 in merito al contrasto dell'andamento anormale dei prezzi appaiono prive di un preciso contenuto e inefficaci;

impegna il Governo

ad attivarsi subito per introdurre la tracciabilità dei prezzi dei prodotti agroalimentari, al fine di garantire una reale trasparenza sui prezzi, consentendo altresì di individuare eventuali responsabilità sui rincari.

9/6063/**200**. Bulgarelli, Cima, Boato, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, in particolare nella provincia di Latina.

9/6063/**201**. Volpini.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore dell'ortofrutta, in particolare nella provincia di Caserta.

9/6063/**202**. Squeglia.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero in particolare nella regione Molise.

9/6063/**203**. Ruta.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, in particolare nella provincia di Ancona.

9/6063/**204**. Tanoni.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che l'allarme suscitato dal diffondersi in Europa dell'influenza aviaria provocherà una contrazione delle vendite di pollame, con conseguente rallentamento della produzione o, persino, chiusura di stabilimenti;

impegna il Governo

ad individuare risorse e mettere in atto misure dirette a prevenire la crisi del settore, con particolare riferimento alle aziende della Campania.

9/6063/**205**. Tuccillo.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che l'allarme suscitato dal diffondersi in Europa dell'influenza aviaria provocherà una contrazione delle vendite di pollame, con conseguente rallentamento della produzione o, persino, chiusura di stabilimenti;

impegna il Governo

ad individuare risorse e mettere in atto misure dirette a prevenire la crisi del settore, con particolare riferimento alle aziende del Veneto.

9/6063/**206**. Stradiotto.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero, in particolare nella regione Emilia Romagna.

9/6063/**207**. Santagata.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che l'allarme suscitato dal diffondersi in Europa dell'influenza aviaria provocherà una contrazione delle vendite di pollame, con conseguente rallentamento della produzione o, persino, chiusura di stabilimenti;

impegna il Governo

ad individuare risorse e mettere in atto misure dirette a prevenire la crisi del settore, con particolare riferimento alle aziende dell'Emilia Romagna.

9/6063/**208**. Ruggeri.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che l'allarme suscitato dal diffondersi in Europa dell'influenza aviaria provocherà una contrazione delle vendite di pollame, con conseguente rallentamento della produzione o, persino, chiusura di stabilimenti;

impegna il Governo

ad individuare risorse e mettere in atto misure dirette a prevenire la crisi del settore, con particolare riferimento alle aziende del Friuli Venezia Giulia.

9/6063/**209**. Rosato.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 8 del disegno di legge in esame si stabilisce che i maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrazioni preposte ai controlli ed alle attività di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali già assegnate a legislazione vigente a tali amministrazioni;

impegna il Governo

a reperire con la prossima legge finanziaria le risorse per incrementare gli organici e le strutture dell'AGEA e delle altre amministrazioni pubbliche preposte alle attività citate in premessa.

9/6063/**210**. Realacci.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che l'articolo 5-*bis* del disegno di legge in esame contiene la proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla convenzione sull'aiuto alimentare e che a tale scopo si autorizza la spesa di 72,4 milioni di euro;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse da destinare esclusivamente al continente africano.

9/6063/**211**. Piscitello.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 5 si prevede la possibilità che siano realizzati programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni ritirate dal mercato;

considerato, inoltre, che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti a cui sono destinati tali prodotti;

impegna il Governo

a prevedere che una percentuale significativa dei prodotti di cui trattasi sia destinata a organizzazioni che operano esclusivamente all'estero.

9/6063/**212**. Pasetto.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 2-*bis* del disegno di legge in esame si prevede che siano individuate per le grandi strutture di vendita e nei grandi centri commerciali, aree destinate esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

considerato, inoltre, che nelle more dell'individuazione di tali aree da parte delle regioni spetta al Ministro delle attività produttive di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, stabilire la percentuale minima della superficie destinata esclusivamente alla vendita dei prodotti agroalimentari regionali;

impegna il Governo

a prevedere che in ogni area destinata esclusivamente alla vendita di prodotti agricoli e agroalimentari regionali siano installati centri informativi sulle qualità nutrizionali e sulle lavorazioni relative ai vari prodotti regionali posti in vendita.

9/6063/**213**. Papini.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi

pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 2-*bis* del disegno di legge in esame si prevede che siano individuate per le grandi strutture di vendita e nei grandi centri commerciali, aree destinate esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

considerato, inoltre, che nelle more dell'individuazione di tali aree da parte delle regioni spetta al Ministro delle attività produttive di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali, stabilire la percentuale minima della superficie destinata esclusivamente alla vendita dei prodotti agroalimentari regionali;

impegna il Governo

a stabilire misure diversificate in considerazione delle caratteristiche delle produzioni di ogni regione e della concentrazione delle grandi strutture di vendita nelle diverse province.

9/6063/**214**. Mosella.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 2-*bis* del disegno di legge in esame si prevede che siano individuate per le grandi strutture di vendita e nei grandi centri commerciali, aree destinate esclusivamente alla commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

impegna il Governo

a garantire, in accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che tali aree siano presenti in ogni provincia italiana.

9/6063/**215**. *Milana*.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riferisca al Presidente del Consiglio dei ministri sugli esiti delle attività degli organismi di controllo, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari;

impegna il Governo

ad informare tempestivamente le competenti commissioni parlamentari sulle misure che si intendono adottare per correggere i fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

9/6063/**216**. *Marino*.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che il disegno di legge in esame all'articolo 2, comma 1, lettera a) dispone che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, avvalendosi anche

dei dati ed elementi in possesso degli Osservatori dei prezzi del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero delle attività produttive, effettuano controlli mirati a rilevare i prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi;

impegna il Governo

a prevedere l'unificazione in un'unica struttura dei diversi osservatori dei prezzi che attualmente operano presso diverse amministrazioni dello Stato a cominciare dai due Osservatori citati in premessa.

9/6063/**217**. *Mantini*.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che il provvedimento in esame, all'articolo 2, assegna all'ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle politiche agricole e forestali il compito di svolgere programmi di controllo finalizzati al contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi comunitari ed extracomunitari;

impegna il Governo

a reperire le risorse per incrementare l'organico dell'ispettorato centrale repressione frodi del ministero delle politiche agricole e forestali, che appare inadeguato a fronteggiare i compiti ad esso attribuiti in considerazione del recente allargamento dell'unione europea.

9/6063/**218**. *Lusetti*.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premesso che all'articolo 1-*quater* si autorizza la spesa di dieci milioni di euro per contrastare l'espandersi della patologia della flavescenza dorata e che tali risorse non appaiono sufficienti a contrastare il diffondersi di tale gravissima patologia;

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per il contrasto della flavescenza dorata e ad attivarsi presso le competenti sedi comunitarie per ottenere analogo impegno da parte degli altri Paesi dell'Unione interessati dal preoccupante fenomeno.

9/6063/**219**. Giacomelli.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che all'articolo 1-*ter* si prevede di avviare campagne informative sugli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare, anche per il tramite del Centro servizi ortofrutti o altri enti soggetti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, analoghe campagne di promozione e comunicazione dirette a far conoscere le qualità nutrizionali dell'uva da tavola italiana.

9/6063/**220**. Giachetti.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento una dettagliata relazione sull'utilizzo degli ulteriori fondi assegnati al Ministero delle Politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge in esame.

9/6063/**221**. Gambale.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare ogni utile intesa nella Conferenza Stato-Regioni per ottenere un coordinato intervento delle Amministrazioni centrali e regionali sull'andamento dei prezzi in modo da evitare anomalie e monitorare situazioni negative.

9/6063/**222**. Fistarol.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché presso le Prefetture, anche attraverso comitati prezzi, siano attivate strutture di controllo sull'andamento dei prezzi nelle filiere agro alimentari per contrastare andamenti anomali.

9/6063/**223**. Fioroni.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative per attivare in ogni provincia, anche presso le Prefetture, strutture di monitoraggio sull'andamento dei prezzi nelle filiere agro alimentari per contrastare andamenti anomali.

9/6063/**224**. Fanfani.

La Camera,

impegna il Governo

ad utilizzare proficuamente la guardia di Finanza per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agro alimentari.

9/6063/**225**. D'Antoni.

La Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa tesa a controllare che il ricarico dei guadagni sui prodotti agricoli non sia sperequato tra i diversi soggetti delle filiere.

9/6063/**226**. Colasio.

La Camera,

premesso che:

gli allevatori e gli agricoltori della Valle del Sacco in provincia di Frosinone hanno chiesto più volte il riconoscimento dei danni da inquinamento come riscontrato dalle indagini epidemiologiche;

impegna il governo

a stanziare in favore della Regione Lazio nella prossima legge Finanziaria un contributo straordinario di indennizzo dai danni ambientali in favore degli allevatori e degli agricoltori della Valle del Sacco.

9/6063/**227**. Carra.

La Camera,

premesso che:

al fine di promuovere quale misura di contrasto alla crisi in atto nel settore agricolo, un processo di informatizzazione delle aziende;

vi è bisogno di nuovi investimenti in grado di aprire nuovi sbocchi al settore;

è necessario anche un piano finalizzato ad attrarre i giovani ad impegnarsi in agricoltura,

impegna il governo

a reperire per la prossima legge di bilancio 2006 le necessarie risorse finanziarie per un piano straordinario di informatizzazione delle aziende agricole.

9/6063/**228**. Cardinale.

La Camera,

premesso che:

il settore della produzione della barbabietola da zucchero è interessato da una crisi senza precedenti che sta mettendo in ginocchio un comparto importantissimo dell'agricoltura nazionale;

questa crisi è determinata anche dalle decisioni della Unione Europea che sta ridimensionando fortemente la produzione di barbabietola da zucchero in Italia,

impegna il governo

ad attivare in sede comunitaria tutte le opportune iniziative finalizzate a proteggere la produzione e i livelli occupazionali del settore nel nostro Paese.

9/6063/**229**. Bressa.

La Camera,

premesso che:

migliaia di aziende agricole sono state interessate dall'invio di cartelle Inps per contributi non versati;

spesso e volentieri si è in presenza di vere e proprie cartelle pazze che stanno però paralizzando l'attività delle aziende con sequestri cautelativi dei beni e impossibilità di lavorare in un periodo molto delicato per il mondo agricolo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire l'accertamento della verità sulle cartelle previdenziali senza penalizzare il settore agricolo.

9/6063/**230**. Bimbi.

La Camera,

premesso che:

il mercato suinicolo italiano è un mercato imperfetto perché i tanti allevatori devono contrapporsi a pochi macelli;

questo mercato imperfetto non permette una corretta formazione del prezzo;

a prevalere è il potere contrattuale del macellatore, che riesce a definire singoli prezzi per ciascun allevatore attraverso la definizione di un premio;

a questa anomalia si aggiunge anche il fatto che la produzione del suino in Italia rientra, prevalentemente, nel circuito di produzione del prosciutto di Parma e di San Daniele;

infatti su 11 milioni di suini allevati, più di 10 sono destinati a tali produzioni. Quando questo circuito entra in crisi per sovrapproduzione, è evidente che il prezzo del suino ne risenta in senso negativo;

sono circa due anni che il settore è investito da una crisi senza precedenti;

si tratta di una emergenza per le produzioni nazionali,

impegna il Governo

ad intervenire nel più breve tempo possibile per attivare misure di sostegno in favore degli allevatori per affrontare la crisi del settore suinicolo.

9/6063/**231**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il bergamotto rappresenta una produzione di qualità del settore agricolo calabrese e nazionale;

la crisi del bergamotto è dovuta alla immissione in commercio di produzione sofisticate;

circolano sul mercato mondiale circa 1.500 tonnellate all'anno di essenza che viene denominata di bergamotto a fronte delle 100 tonnellate annue di vera essenza di bergamotto prodotta in Calabria;

occorre valorizzare al meglio tale produzione e proteggerla anche in sede internazionale,

impegna il Governo

a promuovere di concerto con la Regione Calabria iniziative internazionali finalizzate a contrastare le sofisticazioni del bergamotto e valorizzare la produzione calabrese.

9/6063/**232**. Meduri.

La Camera,

premesso che:

è assolutamente indispensabile ammodernare la rete dei canali dei consorzi di bonifica attivi in Calabria;

detta rete risente in molti casi della vetustà e della mancanza di investimenti persino nella manutenzione ordinaria;

la loro inefficienza rappresenta un costo per il territorio e il settore agricolo che rischia di esser pagato anche in termini di dissesti in caso di precipitazioni piovose,

impegna il Governo

a prevedere un contributo straordinario in favore della regione Calabria per l'ammmodernamento dei canali gestiti dai consorzi di bonifica.

9/6063/**233**. Dorina Bianchi.

La Camera,

premessi che:

il settore dell'avicoltura sta subendo pesantissimi contraccolpi a seguito del rischio pandemia giunto fin alle porte del nostro paese;

sono decine di migliaia le aziende interessate così come gli addetti al settore;

la crisi rischia di prolungarsi nel tempo e avere conseguenze pensantissime per l'economia e i livelli occupazionali,

impegna il Governo

ad attivare con il ministero del lavoro le modalità per l'estensione degli ammortizzatori sociali in favore delle aziende agricole anche con meno di 15 dipendenti in considerazione della eccezionalità della crisi in questione.

9/6063/**234**. Banti.

La Camera,

premessi che:

in questi giorni centinaia di agricoltori con i loro trattori hanno bloccato il traffico di Palermo e presidiato la sede della regione in segno di protesta contro la grave crisi che attanaglia il settore agricolo regionale;

il settore rappresenta una voce importantissima nella economia regionale e nazionale;

le risposte alle richieste sono state fino ad ora del tutto insufficienti,

impegna il Governo

ad attivare entro 30 giorni un tavolo verde permanente di concerto con la Regione e alla presenza di tutte le organizzazioni di categoria al fine di promuovere iniziative legislative e reperire i necessari finanziamenti per rilanciare il settore.

9/6063/**235**. Annunziata.

La Camera,

premessi che:

il settore dell'agricoltura nelle regioni meridionali è tristemente segnato dalla piaga del caporalato che coinvolge lavoratori extracomunitari e italiani;

purtroppo queste persone sono vittime di soprusi e angherie a cui non viene riconosciuto alcun diritto né di salario né di prestazione d'opera;

è un fenomeno che si alimenta della disperazione e della carenza di sbocchi occupazionali,

impegna il ministro dell'agricoltura a prevedere di concerto con il ministero del Lavoro e le regioni un piano straordinario per l'anno 2006 di lotta allo sfruttamento della manodopera in agricoltura.

9/6063/**236**. Delbono.

La Camera,

premessi che:

si è registrato nel corso dell'ultimo anno un abbassamento dei prezzi nel settore cerealicolo che ha fortemente penalizzato i produttori di grano;

questo ha determinato la crisi di numerose aziende impossibilitate a proseguire nella propria attività per insostenibilità dei costi di produzione;

l'Italia e soprattutto le regioni meridionali sono territori leader nella produzione di grano,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile in sede comunitaria al fine di sostenere la produzione cerealicola nazionale.

9/6063/**237**. Camo.

La Camera,

premessi che:

la drammatica alluvione che ha interessato la Puglia nelle giornate del 22 e 23 ottobre 2005 ha letteralmente messo in ginocchio il settore agricolo pugliese;

particolarmente colpite risultano essere le province di Bari, Brindisi e Taranto;

in base ad una prima sommaria valutazione i danni ammonterebbero a centinaia di milioni di euro,

impegna il Governo

a dichiarare lo stato di calamità per il settore agricolo pugliese a sospendere il pagamento dei tributi previdenziali per un anno e a stanziare nella finanziaria 2006 le necessarie risorse finanziarie a sostegno del settore.

9/6063/**238**. Sinisi.

La Camera,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, dopo un anno dall'approvazione del disegno di legge in esame, una relazione per illustrare gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.

9/6063/**239**. Morgando.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che:

il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

le misure di carattere emergenziale previste dal decreto in esame colpiscono gli effetti della crisi ma non incidono sulle cause della crisi stessa;

quasi tutti i settori agricoli, peraltro, versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

ad adottare misure strutturali che colpiscano le cause della crisi: misure sulla commercializzazione dei prodotti tali da favorire un prezzo di vendita equo e remunerativo nonché misure per favorire la competitività delle nostre imprese, agendo in particolare sulla riduzione dei costi dell'energia, del lavoro, del gasolio, delle assicurazioni, dell'acqua per l'irrigazione e sulla riduzione degli adempimenti burocratici.

9/6063/**240**. Marcora.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

considerato che il disegno di legge in esame contiene interventi per il sostegno del settore vitivinicolo che oggi versa in uno stato di grave crisi;

considerato, inoltre, che quasi tutti i settori agricoli versano oggi in uno stato altrettanto grave di difficoltà,

impegna il Governo

a reperire ulteriori risorse per affrontare la crisi del settore bieticolo-saccarifero.

9/6063/**241**. Rocchi.

La Camera,

visti i nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame alla Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi anni, un maggiore reclutamento per lo svolgimento dei compiti stessi, anche utilizzando gli idonei di vecchi concorsi.

9/6063/**242**. Rusconi.

La Camera,

visti i nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame alla Guardia di Finanza,

impegna il Governo

a migliorare l'apporto tecnologico ed informatico della Guardia di Finanza.

9/6063/**243**. Duilio.

La Camera,

impegna il Governo

a prevedere e finanziare corsi di formazione per i Carabinieri impegnati nei nuovi compiti assegnati dal decreto-legge in esame.

9/6063/**244**. Santino Adamo Loddo.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare, dopo un anno dall'approvazione del disegno di legge in esame, gli effetti dell'articolo 2-bis del decreto-legge, al fine di aumentare, eventualmente, la percentuale minima della superficie di vendita destinata ai prodotti agricoli e agroalimentari regionali.

9/6063/**245**. Ruggieri.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,

reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 5, comma 1 autorizza l'AGEA a realizzare « programmi di fornitura di prodotti agricoli, per finalità di utilità sociale, ai cittadini indigenti ed a organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire meglio la categoria dei « cittadini indigenti ».

9/6063/**246**. Luigi Pepe, Potenza.

La Camera,

premesso che:

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 corrispondono ai contenuti dell'accordo sottoscritto con la regione Puglia e con i produttori e trasformatori pugliesi;

situazioni di crisi di analoga gravità si sono registrate anche in diverse zone della Sicilia;

la Regione Sicilia avrebbe offerto iniziali 50 milioni di euro, più eventuali ulteriori 30, ritenendo di non potere offrire di più per non incorrere nelle sanzioni UE;

i produttori chiedono non sono solo contributi, ma soprattutto un piano di settore a medio e lungo termine, altrimenti la Sicilia dovrà affrontare una lunga crisi,

impegna il Governo:

ad introdurre meccanismi incentivanti rivolti ai produttori vitivinicoli della regione Sicilia, con particolare riguardo alla provincia di Trapani, che favoriscano la costituzione di consorzi che possano avere un peso contrattuale sui mercati;

ad introdurre interventi dello Stato, e della Regione, a sostegno del comparto in crisi, a partire da un'iniziativa che permetta alle cantine del territorio di procedere al pagamento delle anticipazioni per gli ammassi di uva, facendosi garante presso le banche per i prestiti chiesti dalle cantine, le quali, alle condizioni attuali, possono pagare l'uva non più di 15 euro al quintale, contro i 25 chiesti dai produttori;

ad incrementare i 40 milioni di euro stanziati per la riduzione dell'area vitata e i 10 milioni per la riduzione dell'uso dei fitofarmaci, sino a complessivi 100 milioni;

a prevedere, il ripianamento del 40 per cento della situazione debitoria dei produttori vitivinicoli.

9/6063/**247**. Cusumano.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per il contrasto degli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le opportune misure di coordinamento con i competenti organismi regionali, al fine di ottenere una più efficace prevenzione e repressione del fenomeno delle frodi agroalimentari su tutto il territorio nazionale, avuto particolare riguardo alla regione Liguria.

9/6063/**248**. Acquarone.

La Camera,

premesso che:

con il comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 viene disposta l'applicazione del regime degli aiuti *de minimis* ai produttori di uva da tavola che conferiscono il prodotto ai trasformatori sulla base di accordi tra le due categorie sottoscritti dal Ministro e dal Presidente della regione interessata;

con il comma 2 si autorizza l'AGEA ad acquisire sul mercato fino ad un massimo di 800 mila quintali di uva da tavola; anche in questo caso l'intervento dell'AGEA è subordinato alla stipula dell'accordo tra produttori, trasformatori e soggetti istituzionali;

l'uva ritirata dal mercato verrà trasformata in succo d'uva da destinare a programmi di cooperazione attivati dal Ministero degli esteri,

impegna il Governo

a definire le modalità di attuazione delle disposizioni in premessa, nell'anno in corso, con un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con quello dell'economia e sentite le maggiori organizzazioni sindacali del reparto agricoltura e della cooperazione allo sviluppo.

9/6063/**249**. Oricchio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali competenze in determinate materie, tra cui, in particolare, gli incentivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli, i progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi della commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché nelle azioni organiche promozionali agricole. Il successivo comma 5 dello stesso articolo 19 prevede che il Ministro delle politiche agricole e forestali provveda

alla realizzazione dei citati progetti speciali mediante un commissario *ad acta*.

il comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, ha previsto che per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999, fosse autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

l'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante « Ulteriori interventi del Commissario *ad acta ex-Agensud*, così come introdotto nel testo dello stesso decreto-legge dal disegno di legge n. 6063-A nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, autorizza il citato Commissario *ad acta* ad operare tramite specifiche convenzioni con gli organismi di valorizzazione e tutela di produzioni agricole di qualità per iniziative volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee, ed in particolare siciliane;

Buonitalia SpA è la società italiana per la promozione, la valorizzazione e l'internazionalizzazione dell'agroalimentare italiano. Le finalità di Buonitalia sono state individuate dal decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con il quale vengono affidati a Buonitalia i compiti di:

promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano nel mondo attraverso la creazione di un sistema che permetta di coordinare l'attivazione delle politiche promozionali di competenza nazionale;

erogare servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani;

tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuri-

dica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;

il Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf) comprende: il dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari (con tre direzioni generali), il dipartimento delle politiche di sviluppo (con quattro direzioni generali). Rientrano nelle competenze della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari del citato dipartimento delle politiche di sviluppo, la disciplina generale e il coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, di valorizzazione economica dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché le attività di controllo nella qualità delle merci di importazione e di contrasto delle iniziative di concorrenza sleale in agricoltura;

il vino designato dalla denominazione di origine protetta (DOP) Marsala è una delle più caratteristiche e peculiari produzioni agroalimentari della Sicilia e tra quelle tipicamente mediterranee è forse l'unica di cui l'Italia può vantarsi in tutto il mondo per tradizione e rinomanza. Il consorzio volontario per la tutela del vino Marsala provvede a curare gli interessi generali relativi alla DOP Marsala; ad attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente (anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati) la DOP Marsala sotto il profilo tecnico e dell'immagine; ad effettuare ricerche di mercato ai fini del collocamento del prodotto; a coordinare, anche con la collaborazione delle amministrazioni statali, regionali e territoriali, la promozione in Italia e all'estero del vino Marsala. Il consorzio associa viticoltori, vinificatori, piccole e grandi case del Marsala, con lo scopo di armonizzare gli interessi di tutti e di assicurare lo sviluppo della DOP, nel rispetto delle regole previste dal disciplinare di produzione;

attraverso una programmazione attenta e specifica rivolta alla valorizzazione ed allo sviluppo del vino designato dalla DOP Marsala, che dovrebbe essere coordinata dalla regione Sicilia d'intesa con il

Ministero delle politiche agricole e forestali in collaborazione con il consorzio per la tutela del vino Marsala a DOP, e per tale scopo utilizzando una quota pertinente delle risorse attivabili ai sensi delle convenzioni previste dal citato articolo 1-ter, comma 2, lettera c), dell'approvato disegno di legge n. 6063-A, si potrebbe prevedere la costituzione di un « Distretto » del vino designato dalla DOP Marsala e in tale contesto operare per stimolare e rafforzare l'economia del territorio e la filiera vitivinicola interessata alla produzione del Marsala,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di far rientrare nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, così come inserito in sede di conversione dall'emendamento all'A.C., n. 6063/A, n. « Dis. 1.1. Governo », anche le seguenti operazioni:

a) la realizzazione di un programma di valorizzazione e di rafforzamento della DOP Marsala, da realizzare in collaborazione con il consorzio volontario per la tutela del vino Marsala e finalizzato ad accrescere la conoscenza, la reputazione e le peculiarità del vino marsala DOC, nonché a creare le condizioni per la costituzione di un « Distretto » vitivinicolo dedicato alla filiera del Marsala;

b) l'attivazione di specifiche misure volte a favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità e di origine certa, nonché a rafforzare la lotta contro l'uso fraudolento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli. Ciò segnatamente tramite lo svolgimento di attività dirette alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela legale, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, delle produzioni agroalimentari nazionali, designate dalle DOP e dalle IGP, da predisporre a cura della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari di cui al dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e fore-

stali, e preferibilmente utilizzando l'intervento e le competenze di « Buonitalia SpA ».

9/6063/**250**. Burani Procaccini, Grillo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, reca interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

l'articolo 2 – al fine di contrastare l'andamento anomalo della qualità e dei prezzi nelle filiere agroalimentare in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy* – prevede controlli mirati per la rilevazione dei prezzi lungo le filiere produttive agroalimentari nelle quali si sono manifestate, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi,

impegna il Governo

a promuovere le adeguate misure per contrastare i fenomeni speculativi sui prezzi al consumo su tutto il territorio nazionale.

9/6063/**251**. Nuvoli, Iannuccilli.

La Camera,

considerato che alcune altre disposizioni del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 – quali quelle di cui agli articoli 3 e 7 – appaiono connesse all'attuazione della politica agricola comune, riguardando altresì organismi di collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e pertanto possono essere richiamate le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « politica estera e rapporti internazionali dello Stato »,

impegna il Governo

a instaurare un tavolo di consultazione permanente con gli organismi preposti in sede europea e internazionali al fine di una migliore e più puntuale attuazione delle disposizioni di cui in premessa.

9/6063/**252**. Ostillio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, proroga di un ulteriore anno l'attività dell'Ente irriguo umbro-toscano, che era già stata oggetto di numerose proroghe in passato, l'ultima delle quali è in scadenza il 7 novembre 2005;

in conseguenza e in considerazione delle numerose proroghe adottate in passato, a partire dal 1991;

impegna il Governo

a valutare se il termine di un anno possa essere sufficiente e se, più in generale, occorra adottare specifiche misure, anche in altra sede, per favorire e accelerare il processo di privatizzazione dell'ente entro i prossimi 24 mesi.

9/6063/**253**. Pisicchio.

La Camera,

considerato che numerosi articoli del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182 riguardano interventi urgenti di varia natura nel settore vitivinicolo e agroalimentare, ed altresì il monitoraggio dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari, e che quindi possono rilevare le materie « tutela della concorrenza » e « sistema tributario e contabile dello Stato »,

impegna il Governo

a delegare il monitoraggio dell'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari ai comuni, prevedendo una rela-

zione mensile da parte di questi all'autorità garante della concorrenza e del mercato e al Ministero delle finanze.

9/6063/**254**. Mongiello.

La Camera,

rilevato che:

numerose disposizioni del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182 attengono a nuovi compiti assegnati all'AGEA, alla Guardia di finanza, all'Agenzia delle entrate, all'Ispettorato centrale repressione frodi, al Corpo forestale dello Stato ed al Comando carabinieri politiche agricole,

impegna il Governo

a prevedere la convocazione della Conferenza Stato-Regioni, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, per il coordinamento tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali delle misure da intraprendere per l'attuazione delle nuove norme.

9/6063/**255**. Santulli.

La Camera,

premesso che:

il mondo agricolo italiano sta attraversando una fase di forte disagio, rispetto alla quale il Governo non si dimostra in grado di adottare politiche adeguate;

la crisi investe numerosi settori: oltre a quello vitivinicolo, anche il settore ortofrutticolo e, in particolare la produzione del pomodoro, che interessa non solo le regioni meridionali, ma anche l'Italia centrale e, in modo specifico, la Toscana;

nel 2005 si è verificata una grave crisi che ha penalizzato la produzione del pomodoro in Toscana,

impegna il Governo

a stanziare un contributo straordinario pari a 15 milioni di euro volto a sostenere il settore del pomodoro in Toscana.

9/6063/**256**. Diliberto, Bellillo, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Galante, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera

impegna il Governo

a stanziare in favore del settore agricolo della Basilicata colpito dagli eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'estate 2005 un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro.

9/6063/**257**. Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Galante, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera

preMESSO che:

l'articolo 1, comma 2, del provvedimento all'esame dell'assemblea prevede, per far fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola oggetto degli accordi sottoscritti tra i produttori di uva ed il ministero di cui al comma 1 dello stesso articolo, il ritiro dal mercato da parte dell'AGEA di 800 mila quintali di uva da tavola;

tale misura potrebbe essere considerata un aiuto di Stato incompatibile con le regole dell'ordinamento comunitario,

impegna il Governo

a sottoporre preventivamente tale misura alla valutazione della Commissione europea onde evitare che essa sia considerata un aiuto di Stato incompatibile con le regole dell'ordinamento comunitario.

9/6063/**258**. Sgobio, Diliberto, Bellillo, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Galante, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera

preMESSO che:

il mondo agricolo italiano sta attraversando una fase di forte disagio, rispetto alla quale il Governo non si dimostra in grado di adottare politiche adeguate;

la crisi oramai investe numerosi settori di fronte alla quale sarebbero necessarie scelte radicali di riforma, anche capaci di orientare in modo diverso le produzioni;

di fronte a questo il Governo si è limitato ad adottare misure emergenziali che suscitano negli operatori interessati un atteggiamento di preoccupazione e di scetticismo;

in particolare, anche con il decreto-legge in esame, ricorre in modo massiccio allo strumento degli aiuti *de minimis*;

i contributi al settore vitivinicolo previsti dal provvedimento in esame vengono finanziati con le risorse che erano già state destinate, ai sensi del decreto-legge n. 22, al settore ortofrutticolo, senza che i problemi che tale decreto-legge intendeva affrontare possano considerarsi superati;

gli aiuti *de minimis* sono vincolati ad un *plafond* nazionale complessivo;

impegna il Governo

ad emanare una regolamentazione idonea anche a stabilire criteri generali in base ai quali definire la ripartizione degli aiuti *de minimis* tra i diversi settori dell'agricoltura italiana.

9/6063/**259**. Armando Cossutta, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Maura Cossutta, Galante, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera,

impegna il Governo

a stanziare in favore della regione Calabria per l'anno 2005 un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro al fine di

fronteggiare la grave crisi che sta attraversando il settore vitivinicolo regionale.

9/6063/**260.** Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Galante, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera,

impegna il Governo

ad emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente Decreto, un apposito Regolamento in cui si stabiliscono i criteri per l'utilizzo da parte dello Stato e delle Regioni, nel limite stabilito dal *plafond* nazionale, degli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del Reg. 1860 del 2004 (CE).

9/6063/**261.** Galante, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Franci, Pistone, Sciacca, Vertone.

La Camera,

impegna il governo

ad emanare il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'economia e finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento entro venti giorni dall'approvazione dello stesso.

9/6063/**262.** Pistone, Galante, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Franci, Sciacca, Vertone.

La Camera,

impegna il governo

a sospendere fino al dicembre del 2006 gli obblighi tributari e contributivi dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del provvedimento all'esame dell'aula, residenti nelle aree sottoutilizzate di

cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio fiscale 2005.

9/6063/**263.** Sciacca, Pistone, Galante, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Franci, Vertone.

La Camera,

impegna il governo

ad istituire con specifico riferimento agli aiuti *de minimis*, un registro che permetta di controllarne l'erogazione e il rispetto sia del *plafond* nazionale sia di quello relativo alle singole imprese, anche in considerazione del fatto che il ricorso a tali aiuti può essere attivato autonomamente dalle regioni.

9/6063/**264.** Vertone, Sciacca, Pistone, Galante, Maura Cossutta, Bellillo, Diliberto, Sgobio, Armando Cossutta, Franci.

La Camera,

impegna il Governo

a verificare, dopo un anno dall'approvazione del disegno di legge in esame, la sufficienza dell'organico dell'Agenzia delle Entrate, visti i nuovi compiti assegnati dall'AC 6063-A.

9/6063/**265.** Villari.

La Camera,

premesso che:

nelle ultime settimane i prodotti petroliferi, ed in particolare il gasolio, hanno fatto registrare rincari oltre le più pessimistiche previsioni;

le ripercussioni del caro gasolio, anche con l'avvicinarsi della stagione invernale, incideranno molto duramente, oltre che sul mondo della produzione in generale, sul sistema floricolo italiano;

gli effetti negativi di tali, rincari, saranno diretti sia alle aziende che hanno investito in strutture e in colture che necessitano di riscaldamento, sia sul sistema floricolo italiano complessivo che non sarà più in grado di offrire una soddisfacente produzione volta alla commercializzazione, con un conseguente calo occupazionale nell'intera dieta florovivaistica

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a prevedere, eventualmente anche nell'ambito della prossima sessione di bilancio, risorse aggiuntive in relazione ai maggiori oneri derivanti, dalla riduzione delle accise in riferimento al costo dei carburanti per il settore florovivaistico.

9/6063/**266**. Ria.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi

pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

premessi che l'allarme suscitato dal diffondersi in Europa dell'influenza aviaria provocherà una contrazione delle vendite di pollame, con conseguente rallentamento della produzione o, persino, chiusura di stabilimenti;

impegna il Governo

ad individuare risorse e mettere in atto misure dirette a prevenire la crisi del settore, con particolare riferimento alle aziende del Piemonte.

9/6063/**267**. Monaco.

La Camera,

impegna il Governo

a porre in essere una iniziativa legislativa per favorire i piccoli esercizi commerciali che trattino esclusivamente prodotti agricoli e agroalimentari regionali.

9/6063/**268**. Franceschini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative per garantire ulteriori finanziamenti e per accelerare i tempi della ricostruzione in Molise, a seguito del sisma del 2002)

RUTA. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

tre anni fa il crollo della scuola « Jovine » di San Giuliano di Puglia, provocato da un devastante terremoto, costò la vita di 27 bambini con la loro maestra;

tre anni fa il patrimonio edilizio di 14 comuni del cratere venne profondamente danneggiato e l'accertata inagibilità di numerosi edifici pubblici e privati colpiti, comprese le aziende agricole della zona, determinò evidenti disagi per la popolazione residente e la paralisi delle attività produttive e commerciali, con gravi e durevoli ripercussioni sull'economia della regione;

tre anni fa il terremoto ha interrotto il regolare svolgimento della vita quotidiana di tanti molisani e ha messo in ginocchio quella parte del Molise: il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Silvio Berlusconi, il 3 novembre 2002, in conferenza stampa dette assicurazioni di una rapida ricostruzione in soli 24 mesi; il presidente della regione Molise, commissario delegato per la ricostruzione, nella seduta del 9 settembre 2003 del consiglio regionale assicurò che avrebbe chiesto un finanziamento (non ottenuto!)

di oltre un miliardo di euro per la ricostruzione in Molise nella legge finanziaria per il 2004;

il Sottosegretario Ventucci, in rappresentanza del Governo, il 21 ottobre 2005, in risposta ad un'interpellanza urgente dell'onorevole Abbondanzieri ed altri (riguardante l'ammontare e il riparto delle risorse finanziarie per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002), ha esposto un lungo elenco di risorse stanziato per la ricostruzione in Molise, precisando che « l'avvio della ricostruzione nei comuni del cratere è subordinato all'assegnazione dei fondi assegnati dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) »;

oggi tanti documenti sono stati predisposti ed approvati per la ricostruzione dal commissario delegato con le risorse finanziarie disponibili, ma la ricostruzione *post* sisma in Molise non è partita; siamo ancora alla fase delle progettazioni e delle direttive tecniche e non alla fase dell'esecuzione materiale dei lavori e si parla insistentemente di accensione di mutui che « frutteranno » svariati milioni di euro: tante promesse ancora una volta da realizzare in futuro, senza nessuna considerazione del presente, che vede per il quarto inverno consecutivo le popolazioni di 14 comuni del cratere vivere nelle casette di legno, soluzione sicuramente migliore delle *roulotte*, ma certamente insostenibile —:

in che modo il Governo intenda accelerare i tempi della ricostruzione *post* sisma

in Molise, considerati i ritmi decisamente lenti con i quali si sta procedendo e ben lontani da quelli a suo tempo promessi dal Presidente Berlusconi, e quali iniziative intenda adottare affinché siano tempestivamente stanziati ulteriori finanziamenti, considerato che i 14 comuni del cratere hanno a disposizione poco più di 60 milioni di euro, cifra decisamente insufficiente ad evitare che tanti molisani continuino a vivere nei villaggi di legno per altri anni ancora. (3-05107)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 2 – Cessione da parte delle banche ad altre società di crediti non pagati)

FIORI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (fonte Abi) si apprende che il sistema bancario italiano si accinge a cedere a società terze 55 miliardi di euro di crediti non pagati;

con tale operazione e in applicazione della normativa vigente, le banche si accingono a detrarre dalle imposte da loro dovute per l'esercizio 2005 la somma di 18 miliardi di euro a titolo di ires (33 per cento di 55 miliardi) e la somma di 2,5 miliardi di euro a titolo di imposte dovute alle regioni, per un totale di 20,5 miliardi di euro (circa 40.000 miliardi di vecchie lire);

tale forma di deduzione dall'imponibile delle perdite non è giustificabile per un sistema creditizio, che ha l'esclusiva della raccolta del risparmio reperito, fra l'altro, sul mercato a costo quasi zero e che, pertanto, continua e realizzare forti utili, nonostante la non facile congiuntura economica;

pertanto, non appare giusto che le banche «scarichino» sul fisco, e quindi

sulla collettività, il peso delle loro inefficienze e dei loro errori di gestione;

con 20 miliardi di euro ai potrebbero affrontare e risolvere molti problemi di grande rilevanza sociale, quali la perequazione delle pensioni e il rifinanziamento di uno stato sociale più attento alle famiglie maggiormente in difficoltà e ai cittadini in vario modo svantaggiati ed emarginati —:

se non ritenga necessaria la modifica di quella norma del testo unico che attribuisce alle banche tale ingiustificato privilegio. (3-05108)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 3 – Iniziative per finanziare un piano straordinario per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle infrastrutture in Puglia)

NARDINI, FOLENA e GIORDANO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi la regione Puglia è stata interessata da forti temporali, tanto che in tre ore sono caduti oltre 160 millimetri di pioggia, ovvero quanta ne cade in un anno intero;

a causa delle forti piogge sei carrozze dell'*Eurostar* Taranto — Milano, nel tratto tra Acquaviva delle Fonti e Sannicandro di Bari, sono sviaate dai binari e l'ultima vettura è rimasta in bilico su un «buco» creato dalla smottamento: tale incidente ha provocato 30 feriti, tra i quali alcuni gravi;

a Cassano delle Murge la pioggia torrenziale ha cancellato un tratto di strada, erodendo il terrapieno che sosteneva il ponte e che è crollato: cinque delle sette persone che viaggiavano su un'automobile e che non si sono accorte dell'avvenuto crollo sono morte;

un ponte è crollato anche sulla strada tra Adelfia e Bitritto e numerose strade provinciali che collegano i centri della Murgia sono state interrotte;

per il crollo del ponte di Cassano, che ha provocato cinque morti, è da sottolineare che appare incomprensibile come si sia potuto realizzare un terrapieno che bloccava il letto di un torrente, sfogo naturale delle acque pluviali;

si tratta di ennesime sciagure provocate da un rapporto con il territorio basato su cementificazione e incuria;

a detta degli interroganti, è inaccettabile che si prevedano enormi stanziamenti per grandi opere tanto costose quanto inutili, quando forti piogge possono provocare crollo di ponti e deragliamenti di treni;

non è un caso che il Governo per tutta la legislatura si è caratterizzato nel ridurre costantemente i fondi per la difesa del suolo e la sicurezza ambientale;

data la situazione, sarebbe necessario procedere in sede di discussione della legge finanziaria alla sospensione delle grandi opere inutili e riconvertire tali finanziamenti per un piano straordinario per l'avvio, di concerto con le regioni, di politiche di risanamento del territorio e della messa in sicurezza delle infrastrutture, questo sì un ottimo volano per l'incremento di buona e stabile occupazione, in particolare nel Meridione —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché fatti come quelli accaduti in Puglia non abbiano mai più a ripetersi e se non ritenga necessario e urgente procedere alla sospensione dei finanziamenti per le grandi opere inutili e costose e riconvertirli al finanziamento di un piano straordinario per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle infrastrutture. (3-05109)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 4 – Episodi di intolleranza nei confronti della religione cattolica)

VOLONTÈ, MANINETTI, MEREU, DI GIANDOMENICO, PERETTI, CIRO ALFANO, FILIPPO DRAGO e D'AGRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante una manifestazione svoltasi a Torino, sabato 22 ottobre 2005, un gruppo di anarchici dei centri sociali, dopo aver preso di mira con insulti e urla alcuni cattolici riuniti in preghiera nella Chiesa del Carmine, aver fatto esplodere un petardo all'interno e orinato sulla facciata della chiesa, ha imbrattato le mura della stessa con la seguente scritta minacciosa: « Con le budella dei preti impiccheremo Pisanu »;

risulterebbe che alcuni agenti presenti al momento del fatto non siano intervenuti per bloccare il gruppo di anarchici;

questa manifestazione di intolleranza è l'ultima di una serie di episodi analoghi contro cattolici e ecclesiastici: basti ricordare le pesanti polemiche contro il Vaticano durante il dibattito sulla fecondazione assistita, i fischi contro Ruini durante un incontro a Siena, fino alle deliranti invettive e minacce del professor Tozzi contro lo stesso Ruini lanciate durante una trasmissione radiofonica;

preoccupante risulta essere l'indifferenza ed il silenzio dei *media* nazionali su questo ultimo fatto, circostanza che sembrerebbe gettare ombre sull'effettiva garanzia del pluralismo culturale e religioso in Italia —:

se non ritenga che tali episodi siano la manifestazione di una preoccupante e crescente intolleranza nei confronti della religione cattolica, quali siano le sue valutazioni a riguardo e quali urgenti misure e iniziative intenda adottare. (3-05110)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 5 – Misure per prevenire manifestazioni di violenza e intolleranza religiosa e politica)

GIBELLI, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BAL LAMAN, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata di sabato 22 ottobre 2005, durante l'ennesimo corteo organizzato da esponenti dei cosiddetti centri sociali e dell'area anarchica, sono avvenuti gravissimi episodi di oltraggio alla religione cattolica, oltre che di violenza teppistica generalizzata;

in particolare, da quanto riportano le agenzie di stampa e il parroco della parrocchia del Carmine, sita nel centro storico di Torino, decine di giovani avrebbero letteralmente assalito la chiesa in questione, facendo esplodere un petardo durante la funzione religiosa, urinando sulla facciata settecentesca della Chiesa, imbrattando i muri con scritte oltraggiose nei confronti della religione cattolica;

le forze dell'ordine, per quanto risulta dai resoconti di stampa, non sono intervenute per impedire tale aggressione;

il gruppo Lega Nord, con precedenti atti di sindacato ispettivo e precisamente con interrogazioni a risposta immediata in assemblea svoltesi il 6 marzo 2002 e il 27 luglio 2005, ha segnalato l'esistenza di un « caso Torino », vale a dire di un clima di violenza e di intolleranza politica che potrebbe mettere in pericolo l'esercizio delle libertà democratiche nel capoluogo piemontese —:

quali immediate e urgenti misure il Governo intenda adottare per impedire che tali gravissimi episodi possano impunemente ripetersi. (3-05111)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 6 – Misure per garantire organici e servizi adeguati dei vigili del fuoco, in previsione delle olimpiadi invernali di Torino)

VIOLANTE, NIGRA, BENVENUTO, BUGLIO, CHIANALE, DAMERI, LUCÀ, PANATTONI, RAVA, TURCO e INNOCENTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha indicato la città di Torino, in occasione delle olimpiadi invernali del 2006, come uno dei luoghi maggiormente a rischio di attentati terroristici;

lo stesso Ministro ha assicurato che verrà profuso ogni sforzo per aumentare le misure di sicurezza dei cittadini e degli atleti;

le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil dei vigili del fuoco del Piemonte hanno denunciato nei giorni scorsi gravissime carenze di organico del corpo;

tali carenze già oggi espongono a rischi gravi i cittadini, nonostante lo spirito di abnegazione e la capacità professionale degli addetti al Corpo dei vigili del fuoco;

nel periodo olimpico la grande concentrazione di siti, eventi sportivi e di pubblico spettacolo, flussi di traffico, afflusso di centinaia di migliaia di visitatori richiederanno lo svolgimento di compiti di vigilanza aggiuntivi e il potenziamento del servizio di soccorso nelle valli olimpiche, senza poter ridurre i numerosi interventi normalmente effettuati sul territorio;

se le attuali carenze non verranno colmate prima delle olimpiadi saranno esposti a gravi rischi tanto la popolazione quanto gli atleti —:

quali saranno i provvedimenti e le misure che verranno adottati affinché

siano opportunamente garantiti nel periodo indicato organici e servizi adeguati dei vigili del fuoco. (3-05112)

(25 ottobre 2005)

(Sezione 7 – Iniziative per garantire la sicurezza nella città di Firenze)

LA RUSSA, MIGLIORI, AIRAGHI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRI-
GHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI
VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN,
BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CAN-
NELLA, CARDIELLO, CARUSO, CASTEL-
LANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA,
GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CO-
RONELLA, CRISTALDI, DE SENEEN,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO,
FATUZZO, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ,
GALLO, GAMBA, GASPARRI, GERACI,
ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VE-
RALDI, LA GRUA, LA STARZA, LA-
MORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LEO,
LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERA-
TINI, MAGGI, GIANNI MANCUSO, LUIGI
MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI,
MESSA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI,
ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO
PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAM-
PONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SA-
GLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ,
SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIAIA-
TELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA,
ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro
dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il degrado della città di Firenze ha raggiunto livelli inimmaginabili, testimoniati dall'incredibile tentativo di rapimento di un neonato avvenuto alle ore 13,30 di martedì 25 ottobre 2005, nella centralissima via Calzaioli;

a differenza della città di Bologna, ove è in atto un pur parziale e tardivo tentativo, sia politico che amministrativo, di frenare l'illegalità, la città di Firenze è trasformata in un centro di microcriminalità e degrado privo di ogni controllo;

in particolare, per le strade della città toscana, da sempre vetrina della cultura e della tradizione italiana, si assiste allo svolgimento indisturbato di fenomeni quali accattonaggio, commercio abusivo, occupazione di case, bivacchi di fronte alle chiese, accumulo di sporcizia, prostituzione diurna e smercio pubblico di droga, fenomeno quest'ultimo che determina una massiccia presenza di sbandati, i quali sovente attentano alla sicurezza pubblica degli onesti cittadini ed all'immagine della città di Firenze agli occhi del mondo;

secondo gli interroganti, è evidente un atteggiamento di sottovalutazione di tali fenomeni da parte delle istituzioni locali –:

quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere affinché vengano garantiti nella città di Firenze gli elementari livelli di legalità e sicurezza. (3-05117)

(26 ottobre 2005)

(Sezione 8 – Iniziative volte all'introduzione di norme attuative della disciplina legislativa a tutela dei celiaci)

CAMINITI. — *Al Ministro della salute.*
— Per sapere – premesso che:

la celiachia rappresenta una malattia di carattere sociale, atteso che il celiaco diagnosticato deve seguire una dieta senza glutine molto rigorosa, la quale ha pesanti ricadute sulla vita quotidiana, mentre il celiaco non diagnosticato, e quindi non trattato con opportuna dieta, oltre a vivere una condizione molto precaria, va incontro a complicanze molto serie;

il problema della popolazione celiaca sommersa è molto grave, considerato che, a fronte di un dato epidemiologico ormai consolidato, che conferma la presenza di un celiaco ogni 100-150 persone, solo una piccola parte di questi (circa il 10 per

cento) sono oggi diagnosticati, cioè circa 60.000 contro almeno 400.000 presenti in Italia;

per quanto riguarda la dieta, gli ostacoli maggiori, ancora presenti, riguardano l'impossibilità di riconoscere gli alimenti idonei attraverso la semplice lettura delle etichette e la difficoltà di ottenere pasti senza glutine nella ristorazione collettiva e in quella privata;

nel 2005 sono stati approvati due importanti provvedimenti legislativi, che dovrebbero consentire di risolvere o quantomeno attenuare i problemi connessi alla celiachia;

in particolare, la legge comunitaria 2005 prevede il recepimento della direttiva CE 2003/89, riguardante l'etichettatura dei prodotti con l'indicazione degli ingredienti allergeni, tra cui il grano e altri cereali contenenti glutine, contenuti nei prodotti alimentari;

la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante « Norme per la protezione dei soggetti

malati di celiachia », contiene, invece, una pluralità di disposizioni dirette a migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci, a favorire la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, ad agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva, a migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca, a favorire l'educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia, a provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario —:

se il Governo ritenga che sarà possibile esercitare nei termini la delega legislativa relativa alla disciplina sull'etichettatura dei prodotti alimentari e, in generale, quali iniziative abbia in atto il Governo per dare tempestiva attuazione alle previsioni di cui alla legge quadro in materia di celiachia. (3-05114)

(25 ottobre 2005)

**PROPOSTE DI LEGGE: PISAPIA ED ALTRI; MAZZONI;
FINOCCHIARO ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL GARANTE
DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE (A.C. 411-3229-3344)**

(A.C. 411 – Sezione 1)

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel testo unificato approvato dalla I Commissione, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevede la creazione di una nuova Autorità, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, consistente in un collegio composto di cinque membri con poteri di ispezione e controllo della legalità all'interno dei luoghi di detenzione e di garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale, allo scopo di esercitare una verifica del rispetto dei diritti dei detenuti;

oggi nel nostro Paese il garante della legalità negli istituti carcerari è il magistrato di sorveglianza, mentre i membri del Parlamento hanno un potere di visita; esistono soggetti all'interno dell'amministrazione carceraria cui i detenuti possono rivolgere le loro istanze e che tali soggetti appaiono già dotati di poteri sufficienti a garantire adeguata autonomia ed indipendenza: si considerino infatti le attuali competenze del magistrato di sorve-

glianza, le funzioni ispettive del direttore generale delle carceri, gli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, nonché i poteri disciplinari che possono essere esercitati dai superiori gerarchici dei soggetti che quotidianamente operano a contatto con le persone soggette a restrizione della libertà personale;

sotto quest'ultimo profilo si potrebbe determinare il rischio di una sovrapposizione di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte e l'istituendo Garante dei diritti;

occorre dunque valutare l'opportunità stessa dell'istituzione di questo nuovo organo, atteso che esso, intervenendo per uno scopo per il quale già sussistono nel nostro ordinamento strumenti idonei, di fatto crea una duplicazione di organi ed istituti;

in ogni caso la competenza del Garante dei diritti dovrebbe essere prevista come aggiuntiva a quella del magistrato di sorveglianza, anziché sostitutiva di essa, come invece propone l'attuale testo unificato;

per la dotazione organica ed il personale dell'ufficio dell'istituendo nuovo organo il testo del provvedimento fa inoltre riferimento all'utilizzo del personale fuori ruolo delle amministrazioni pubbliche, senza che siano considerati i connessi profili problematici per le relative amministrazioni di provenienza e soprattutto gli indubbi aspetti negativi per la finanza pubblica;

occorre infatti considerare che la proposta in esame, anche con le ulteriori modifiche approvate in Commissione, è senz'altro suscettibile di determinare nuovi oneri a carico del bilancio statale per fronteggiare i quali, anche a parere della V Commissione bilancio, sembra impossibile reperire un'idonea copertura, atteso soprattutto che lo stesso Governo ha indicato la propria intenzione, contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2006, di modificare le modalità di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, le quali sono ora chiamate a ricorrere all'autofinanziamento;

nonostante si sia inteso far slittare la decorrenza del nuovo istituto al 1° gennaio 2006 per un onere complessivo stabilito nella misura di 3.600.000 euro nello stesso anno, le perplessità del Governo, espresse nella seduta della I Commissione del 4 ottobre scorso, rimangono motivate dalle questioni connesse alle difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

appare impossibile reperire un'idonea copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, in considerazione anche dell'intenzione del Governo, contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2006, di modificare le modalità di finanziamento delle autorità amministrative indipendenti, categoria cui è riconducibile l'istituendo Garante, e considerato che sussistono già nel nostro ordinamento strumenti sufficienti a garantire il controllo di legalità negli istituti penali e adeguate forme di tutela delle persone private della libertà personale, in condizioni di autonomia ed indipendenza, di modo che si determinerebbe il rischio di una inutile sovrapposizione di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte;

nel merito del provvedimento, appare inoltre discutibile l'attribuzione del potere di nomina del presidente dell'istituendo Garante dei diritti in capo ai Presidenti di Camera e Senato, considerato che da tempo sono soggetti a critica questi

poteri esterni dei Presidenti delle Assemblee parlamentari, poiché ritenuti poco consoni alle loro funzioni e alla loro stessa posizione di imparzialità e di ampia rappresentatività;

nella sostanza il provvedimento pone questioni di particolare rilevanza e delicatezza quanto a costituzione, composizione e dotazione dell'istituendo organo che richiederebbero maggiori e più approfondite valutazioni di opportunità,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge A.C. 411-A e abbinate.

n. 1. Luciano Dussin, Fontanini.

(A.C. 411 – Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, nel testo unificato approvato dalla I Commissione, recante l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, prevede la creazione di una nuova Autorità, autonoma e indipendente dall'amministrazione della giustizia, consistente in un collegio composto di cinque membri con poteri di ispezione e controllo della legalità all'interno dei luoghi di detenzione e di garanzia nei confronti di chiunque sia privato della libertà personale, allo scopo di esercitare una verifica del rispetto dei diritti dei detenuti;

già oggi nel nostro ordinamento, in ragione delle attuali competenze del magistrato di sorveglianza, delle funzioni ispettive del direttore generale delle carceri, degli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, dei poteri di visita e vigi-

lanza dei parlamentari, nonché dei poteri disciplinari che possono essere esercitati dai superiori gerarchici dei soggetti che quotidianamente operano a contatto con le persone soggette a restrizione della libertà personale, esistono soggetti e strumenti all'interno dell'amministrazione carceraria e presso i luoghi in cui si svolge la detenzione che sembrano sufficienti a garantire, in condizioni di autonomia ed indipendenza, adeguata tutela dei diritti dei detenuti;

è in fase di elaborazione in Parlamento il disegno di legge finanziaria per il 2006 che presenta un'estrema delicatezza, tenuto conto dell'esigenza di omogeneizzare la distribuzione delle risorse disponibili nell'ottica di un necessario contenimento della spesa pubblica;

sotto quest'ultimo profilo, dunque, il presente testo unificato potrebbe determinare il rischio di una sovrapposizione inutile di organi oltre che di poteri disciplinari fra i responsabili delle diverse amministrazioni coinvolte e l'istituendo

Garante dei diritti, con un aggravio per la finanza pubblica che in questo momento appare inopportuno ed ingiustificato;

sembra, infatti, impossibile reperire un'idonea copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, peraltro non suscettibili di facile quantificazione anche in considerazione del fatto che per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante il testo in esame rinvia all'approvazione di un regolamento attuativo,

delibera

di sospendere l'esame della presente proposta di legge in attesa che siano esattamente individuate le risorse economiche necessarie a costituire idonea copertura degli oneri che il provvedimento pone a carico della finanza pubblica e comunque dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2006.

n. 1. Luciano Dussin, Fontanini.